

Articoli tratti da:
Italia Oggi, Il Sole 24 Ore
e Altro

Lunedì 05 settembre 2016

Il Sole 24 Ore lunedì

PRIMA PAGINA

05 Settembre 2016

Accertamento. Le conseguenze della mancata armonizzazione che era stata prevista nella delega e delle decisioni della Corte di cassazione

Contraddittorio a corrente alternata

Disparità di trattamento per controlli analoghi - L'incertezza riduce gli spazi per la compliance

La giurisprudenza della Cassazione si sta uniformando alla sentenza a Sezioni unite 24823/2015 che ha affermato la non obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale, in attesa che la Corte costituzionale si esprima in merito. L'agenzia delle Entrate ha raccomandato, nel frattempo, agli uffici l'«inderogabile necessità» di utilizzare l'istituto del contraddittorio prima dell'accertamento.

La sentenza 24823/2015 La sentenza delle Sezioni unite ha introdotto una dicotomia tra il regime del contraddittorio obbligatorio previsto per i tributi "armonizzati" e quello facoltativo stabilito per i tributi "non armonizzati".

La mancata attuazione della norma inserita nella legge delega è stata utilizzata quale argomento per dimostrare l'assenza nel nostro ordinamento di una regolamentazione uniforme della materia e il contrario avviso manifestato nelle precedenti sentenze a Sezioni unite 19667 e 19668/2014 è stato ritenuto riferibile esclusivamente alla specifica questione relativa alle iscrizioni ipotecarie.

Si sono, quindi, generate una serie di ingiustificate disparità di trattamento per la medesima tipologia di accertamento – come nel caso del "vecchio" e del "nuovo" redditometro - e alla natura del metodo utilizzato. In caso di rettifiche fondate sui parametri e sugli studi di settore era stato, infatti, affermato dalle stesse Sezioni unite l'obbligo del contraddittorio, pur in assenza di un'esplicita previsione normativa, mentre in presenza di accertamenti originati dalle indagini finanziarie per la prevalente giurisprudenza di legittimità tale obbligo non sussisterebbe, nonostante che le presunzioni si applichino se il contribuente non indica i soggetti beneficiari e non prova che le movimentazioni del conto risultano dalle scritture contabili. Fino al pervenire alla paradossale situazione nella quale un accertamento notificato in assenza del contraddittorio potrebbe risultare allo stesso tempo nullo e valido con riguardo al recupero di imposte armonizzate e no.

La giurisprudenza Nel corso del 2016 la Suprema corte e le Commissioni di merito hanno affrontato questa importante questione in numerose sentenze.

La Cassazione ha costantemente affermato che il difetto di contraddittorio può essere valutato dal giudice soltanto se la sua necessità risulta sancita a livello normativo (come nei casi, ad esempio, del "nuovo" redditometro, delle verifiche effettuate presso i locali del contribuente e della disciplina antielusiva) o giurisprudenziale (come nel caso degli accertamenti fondati sui parametri e sugli studi di settore).

La giurisprudenza di merito si sta, invece, esprimendo in senso contrario. La Ctr della Toscana - si veda l'altro articolo in pagina - ha, in particolare, ritenuto rilevante e fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 7, della legge 212/2000, nella parte in cui riconosce al contribuente il diritto di ricevere copia del verbale e di disporre di 60 giorni per eventuali controdeduzioni soltanto se è stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali dell'attività e non in caso di controlli "a tavolino". Questa situazione è stata ritenuta in contrasto con gli articoli 3, 24, 53, 111 e 117 della Costituzione, anche perché non sempre il contribuente è chiamato direttamente a fornire dati e documenti (si pensi ai casi di reperimento degli stessi presso terzi e dei conti bancari intestati a familiari, soci e amministratori). La Consulta ha peraltro già affermato, nella sentenza 132/2015, che nel nostro ordinamento vige sempre l'obbligo del contraddittorio.

La prassi L'agenzia delle Entrate ha comunque opportunamente affermato, nella circolare 16/E del 2016, che il contraddittorio assume «nodale e strategica centralità per la compliance, perché rafforza la quantificazione della pretesa tributaria e riduce la conflittualità con i contribuenti», ribadendo le istruzioni già fornite in precedenti circolari.

I punti fermi**GLI ACCERTAMENTI A TAVOLINO**

- L'obbligo del contraddittorio stabilito dall'articolo 12, comma 7, della legge 212/2000 sussiste soltanto in presenza di verifiche presso la sede del contribuente e non in caso di controlli effettuati presso gli uffici delle Entrate
Cassazione, ordinanze 5362, 6527, 7137, 13708, 14861 e 17426 del 2016

I CONTROLLI FORMALI

- L'articolo 6, comma 5, della legge 212/2000 non impone il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo ma solo in caso di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione
Cassazione, ordinanze 5394, 14261 e 14972 del 2016
- La cartella di pagamento emessa ai sensi dell'articolo 36-ter del Dpr 600/1973 è legittima anche quando non è preceduta dall'invito al contribuente a produrre la documentazione.
Cassazione, sentenza 4591/2016

L'ACCERTAMENTO SINTETICO

- Nei procedimenti riguardanti l'applicazione del redditometro per i periodi d'imposta anteriori al 2009 la mancata instaurazione del contraddittorio non comporta l'illegittimità dell'accertamento.
Cassazione, ordinanze 1469, 9276, 10234, 10394, 13227, 13707, 14395 e 17427 del 2016

LA GIURISPRUDENZA DI MERITO

- Il contraddittorio preventivo è espressione di un principio generale immanente nell'ordinamento, desumibile dalla Costituzione
Ctr Toscana, ordinanza 736/2016, Ctr Piemonte, sentenza 126/2016, Ctr Reggio Emilia, sentenza 5/2016

LA PRASSI DELL'AGENZIA

- Sussiste l'«inderogabile necessità» di effettuare il contraddittorio con il contribuente «prima dell'emissione dell'avviso di rettifica», sia in sede di utilizzo delle quotazioni Omi per rettificare le transazioni immobiliari sia al fine di utilizzare le indagini finanziarie in modo «appropriato e finalizzato ad attuare ricostruzioni credibili e realistiche»
Circolare 16/E del 2016
- Il contraddittorio è «un passaggio opportuno per provocare la partecipazione del contribuente, finalizzato a consentire un esercizio anticipato del suo diritto di difesa ... e rispondente a esigenze di economicità processuale»
Circolare 32/E del 2006



Esperto Risponde
05 Settembre 2016

Occupanti e metri quadri le variabili-chiave per la tassa sui rifiuti
Dai Comuni la divisione tra quota fissa e variabile

IL QUESITO

Possiedo una seconda casa al mare, dove pago la Tari in base a una quota fissa e a una variabile. Vorrei sapere se questa scelta del Comune è corretta, perché nella città in cui possiedo la mia prima abitazione pago in base ai metri quadrati dell'appartamento e in base al numero degli occupanti. Mi chiedo poi se la superficie risultante al Comune sia corretta, visto che io personalmente non l'ho mai comunicata all'ente locale.

La tassa rifiuti serve a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e la normativa prevede che le tariffe devono essere calcolate in modo tale da coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio, ivi compresi i costi delle discariche, inclusi anche quelli sostenuti dopo la loro chiusura.

La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale ed è per questo che nessuno può sottrarsi al prelievo.

Il presupposto Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, "suscettibili" di produrre rifiuti urbani, o assimilati agli urbani. Quello che rileva per la norma è quindi la suscettibilità a produrre rifiuti, indipendentemente dal fatto che vi sia un effettivo utilizzo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Vi sono però delle superfici che sono escluse per legge, come le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili, parcheggi ed aree verdi. Sono invece tassabili le aree scoperte operative delle aziende, quali i magazzini a cielo aperto.

Sono parimenti escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle abitazioni, come i balconi, le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili ed i giardini. L'esclusione opera anche per le aree comuni condominiali, a condizione che non siano detenute o occupate in via esclusiva (androni, scale, stenditoi, eccetera).

Sono anche escluse le superfici non suscettibili di produrre rifiuti e quelle per le quali vi è l'obbligo di provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti, come quelle ove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati.

Sono soggette ad imposizione anche le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

I soggetti tenuti al pagamento La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga i locali e le aree assoggettabili, ed in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. La normativa però precisa che in caso di detenzione temporanea di durata non

superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

La dichiarazione Sotto il profilo dichiarativo, facendo parte la Tari della Iuc, si rende applicabile la regola generale che prevede la presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Si tratta di termine però modificabile con regolamento comunale, sicché è opportuno verificare il termine stabilito dai singoli Comuni, che normalmente ne prevedono di più ristretti.

Le tariffe

La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria ed è calcolata a giorni.

La normativa prevede diverse modalità di determinazione delle tariffe. Il criterio normalmente seguito è quello stabilito per l'ex Tia dal Dpr n. 158/1999, ovvero il cosiddetto metodo normalizzato, che prevede per le utenze domestiche una tassazione sia in base alla superficie occupata che in base al numero degli occupanti, mentre per le utenze non domestiche si tiene conto solo delle superfici. La tariffa è determinata suddividendo i costi del servizio in costi fissi e costi variabili ed è ripartita tenendo conto di coefficienti di produttività dei rifiuti che variano secondo la categoria di contribuenza.

In alternativa, il Comune può calcolare le tariffe utilizzando un sistema simile a quello della soppressa Tarsu, senza tener conto per l'utenza domestica del numero dei componenti e prescindendo dalla suddivisione della tariffa in quota fissa e quota variabile.

Aumenta, infine, il numero dei Comuni che applica la tariffa corrispettivo, che dovrebbe tener conto della quantità dei rifiuti conferiti dal singolo utente.

ATTENTI A...

LA SUPERFICIE IMPONIBILE

La disciplina Tari prevede l'assoggettamento in base alla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, e tale criterio è valido sia per gli immobili a destinazione ordinaria (quali abitazioni ed uffici) sia per quelli a destinazione speciale (capannoni). L'utilizzo della superficie catastale sarà possibile una volta emanato l'apposito provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate.

Esperto Risponde

05 Settembre 2016

**Imprese. Si tratta di materiali non assimilati
Smaltimento in proprio vietato ai rifiuti speciali**

IL QUESITO

Una società produce rifiuti speciali che smaltisce a proprie spese. Pur avendo presentato i formulari che dimostrano la quantità e qualità dei rifiuti smaltiti, il Comune pretende la tassazione dell'intera superficie produttiva, concedendo solo una piccola percentuale di sconto. È corretto il comportamento del Comune?

Uno dei temi più controversi della Tari è l'assoggettamento o non assoggettamento dei locali e delle aree ove si producono rifiuti speciali. La normativa definisce come rifiuto (articolo 183 del Dlgs n. 152/2006) «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi». I rifiuti poi si distinguono in rifiuti urbani, come i rifiuti domestici e i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, e in rifiuti speciali, come quelli derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e di servizio.

Poi vi sono sostanze escluse dalla disciplina sui rifiuti e che quindi non possono essere gestite dal pubblico servizio. Tale esclusione implica, ai fini Tari, l'esclusione della superficie ove questi rifiuti sono prevalentemente prodotti. L'elencazione è contenuta nell'articolo 185 del Dlgs n. 152/2006 e comprende, ad esempio, i rifiuti radioattivi e i materiali esplosivi.

I rifiuti speciali assimilati

Il Comune può disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. L'assimilazione deve essere disposta per qualità e quantità, così come costantemente richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. I rifiuti speciali che possono essere assimilati sono quelli elencati al punto 1.1.1 della delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1984, che disciplina la materia delle assimilazioni.

La proprietà intellettuale degli articoli è delle fonti (quotidiani od altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni riproduzione totale o parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa è compiuta sotto la responsabilità di chi la esegue; FINANZA LOCALE MANAGEMENT s.r.l. declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio dello strumento o comunque non conforme a quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

L'avvenuta assimilazione comporta l'obbligo del pagamento della Tari. Tuttavia, la normativa (comma 649 della legge n.147/2013) prevede che il Comune deve disciplinare nel proprio regolamento riduzioni della quota variabile della Tari da riconoscere proporzionalmente alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Si tratta di un'agevolazione che va riconosciuta a consuntivo - stante l'obbligo del produttore di dimostrare l'avvenuto avvio al riciclo - subordinata alla presentazione di apposita richiesta, secondo modalità e tempistica stabilite nel regolamento comunale. Va anche precisato che, nel caso in cui il Comune abbia disposto l'assimilazione, ma non abbia previsto le riduzioni, ciò non preclude il diritto del contribuente al riconoscimento delle stesse, le quali potranno essere anche determinate dal Giudice tributario (Cassazione n. 5047/2015).

I rifiuti speciali non assimilati

Non sono invece soggette a tassazione le superfici ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si tratta quindi delle zone di produzione di rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili. Va anche qui chiarito che la detassazione consegue solo alla presentazione di dichiarazione da parte del contribuente (Cassazione n. 13768/2016).

Superfici promiscue

Nel caso di locali ove si producono contemporaneamente rifiuti non assimilati e rifiuti assimilati, e sia oggettivamente difficile distinguere le aree (cosiddette aree ad uso promiscuo), il Comune deve disporre per via regolamentare le riduzioni per ciascuna categoria di contribuenza (tipicamente elettrauti, autoriparatori, lavanderie, vetrerie, eccetera).

Magazzini

Infine, c'è il problema dei magazzini, i quali per giurisprudenza di legittimità costante sono da assoggettare, in quanto in essi la produzione di rifiuti speciali può essere solo accidentale e sporadica. Il comma 649 della legge n. 147/2013 impone al Comune di individuare, con regolamento, «le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione». La norma fa espresso riferimento alle zone di produzione di rifiuti speciali non assimilati e non assimilabili, pertanto non si applica ai magazzini connessi a zone di produzione di rifiuti speciali assimilati.

La normativa è stata variamente attuata dai Comuni ed è pertanto necessario verificare i singoli regolamenti comunali.

In dettaglio		
	IL CASO	LA SOLUZIONE
L'ALLOGGIO SFITTO 	Un appartamento vuoto, in attesa di essere locato, con mobilio ed utenze collegate, ma non utilizzato (e ciò è dimostrato dalla quasi assenza di consumo dei servizi in rete) deve essere assoggettato al pagamento della tassa sulla spazzatura?	La normativa prevede l'assoggettamento delle superfici suscettibili di produrre rifiuti. È quindi irrilevante la circostanza che questi non si producano. Sul punto i regolamenti comunali non sono uniformi, in quanto in alcuni casi è previsto l'assoggettamento solo in presenza di mobilio ed utenze attive, mentre in altri casi è sufficiente la sola presenza del mobilio.
GLI IMBALLAGGI 	La nostra azienda produce prevalentemente rifiuti da imballaggi, che smaltisce a proprie spese. Vorremmo sapere se, ai fini della tassa rifiuti, tutta la superficie si può considerare come esente.	Dipende dal tipo di imballaggio, per la cui definizione occorre rifarsi all'articolo 218, Dlgs 152/2006. In particolare, gli imballaggi secondari sono assimilabili solo se è attiva la raccolta differenziata, mentre gli imballaggi terziari non sono assimilabili. Va tuttavia precisato che sono assimilabili "i rifiuti di imballaggio" anche terziari, quali legno, plastica e cartone.

LA TARI GIORNALIERA 	L'occupazione di suolo pubblico, a qualsiasi titolo, dà luogo all'applicazione della Tari giornaliera. Le aree occupate dagli ambulanti del mercato settimanale, ma anche quelle relative alle varie fiere e sagre di paese, sono tutte da assoggettare a tassa. Con quale criterio?	La Tari giornaliera si applica a chi occupa temporaneamente aree pubbliche o di uso pubblico. L'occupazione non può superare i 183 giorni. La tariffa giornaliera è commisurata ai mq di superficie occupata e ai giorni. Per la misura, si considera la tariffa annuale della categoria di appartenenza, rapportata a giorno e maggiorata di una percentuale stabilita nel regolamento, che non superi il 100 per cento.
LA TARI CORRISPETTIVO 	Il comma 668 della legge 147/2013 prevede che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una «tariffa avente natura corrispettiva». Come funziona?	La tariffa è riscossa dai gestori del servizio rifiuti, regolamento e tariffe sono approvati dai Comuni. I criteri di commisurazione della tariffa da applicare all'utenza sono a discrezione di gestori e Comuni. Alla Tari corrispettivo è applicata anche l'Iva. Si segnala che l'agenzia delle Entrate ha previsto la possibilità di riscossione con F24, prevedendo altresì specifici codici tributari per gli interessi e le sanzioni (3951 e 3952).
L'ACCERTAMENTO 	La violazione degli obblighi previsti dalla normativa dà luogo all'emissione, da parte del Comune, di atti di accertamento, con l'applicazione delle sanzioni. Con quale ammontare?	Per il mancato pagamento degli importi da avvisi bonari, la sanzione è del 30%. Inoltre, il Comune può notificare atti di accertamento per infedele denuncia o omessa denuncia. Nel primo caso, la sanzione va dal 50 al 100% della tassa non pagata. In caso di omessa denuncia, la sanzione minima è pari al 100%, mentre quella massima è il 200%.
LA MISURA 	Nelle visure catastali degli immobili a destinazione ordinaria, compare l'indicazione della superficie catastale, oltre a quella a netto delle aree scoperte. La Tari è dovuta sulla base delle superfici calpestabili, anche se superiori a quelle catastali?	La normativa autorizza il Comune ad utilizzare l'80% solo in sede di accertamento. Il criterio di tassazione ordinario tiene conto solo della superficie calpestabile. Quindi la superficie catastale che compare nelle visure catastali non può ancora essere utilizzata per verificare la correttezza della superficie tratta a tassazione.
LE RIDUZIONI 	La normativa prevede la possibilità per i Comuni di disporre per via regolamentare sia riduzioni che esenzioni. Vorrei avere un esempio dell'ambito nel quale queste riduzioni si possono applicare.	Il Comune può disporre riduzioni ed esenzioni, per: abitazioni con unico occupante; abitazioni a disposizione per uso stagionale; locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo.

Quotidiano del Sole 24 Ore

Enti Locali & Pa

Il Sole 24 ORE

Quotidiano del Sole 24 Ore
Home > Fisco e contabilità
Doppia bocciatura per le delibere tardive
di Giuseppe Debenedetto
La sentenza del Tar Basilicata 815/2016

La convalida della delibera di giunta non salva la tardiva adozione delle tariffe Tari. Lo ha deciso il Tar Potenza con la sentenza n. 815 del 12 agosto 2016, annullando sia la delibera di consiglio adottata ad agosto del 2015, oltre i termini previsti, sia la delibera di convalida adottata ad ottobre 2015.

La pronuncia si inserisce nell'ampio filone giurisprudenziale formatosi sulla questione delle delibere "tardive" 2015, cioè adottate dopo il 30 luglio 2015, costituito ormai da oltre 60 sentenze tutte sfavorevoli ai comuni. Il 12 agosto scorso il Tar Potenza ha depositato altre sei sentenze, ma quella in questione è la più interessante perché sancisce la "doppia bocciatura".

Delibera tariffaria La prima, relativa alla delibera tariffaria Tari approvata il 28 agosto 2015, ben oltre il termine del 30 luglio 2015 per l'adozione del bilancio di previsione, stante la natura perentoria di esso (in tal senso Consiglio di Stato nn. 3808/2014, 3817/2014 e 4409/2014). Non può peraltro costituire un'attenuante il ritardo

dovuto alle elezioni comunali di maggio-giugno 2015, trattandosi di uno dei motivi posti a giustificazione del differimento del termine di approvazione del bilancio dal 31 maggio al 30 luglio 2015. Inoltre, con specifico riferimento alla Tari, il Tar Potenza ha evidenziato che la perentorietà del termine non può essere derogata neppure dal principio dell'integrale copertura dei costi del servizio, dovendo tutelare i cittadini a non essere assoggettati a prestazioni imposte con l'approvazione di provvedimenti violativi dei termini stabiliti dal legislatore.

Delibera di convalida La seconda bocciatura riguarda la delibera di convalida adottata il 26 ottobre 2015. Nel caso in questione il Comune non aderiva all'invito del Mef di annullare in autotutela la delibera tardiva ma procedeva a convalidare ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 241/1990 la delibera di giunta adottata il 30 luglio 2015, avente però a oggetto la proposta di determinazione delle tariffe Tari. Un escamotage che non è piaciuto al Tar Potenza, il quale ha evidenziato che non è possibile aggirare il termine di approvazione delle aliquote dei tributi locali attraverso un provvedimento di "convalida" della delibera giuntale. Con questo provvedimento l'esecutivo ha solo formulato una proposta al Consiglio, che ai sensi degli articoli 42 e 174 del Tuel è l'unico organo competente ad approvare le tariffe Tari.

In definitiva per il 2015 continuano ad applicarsi le tariffe Tari del 2014, «fermo restando che l'integrale copertura dei costi del servizio va recuperata nell'anno successivo». Quindi lo scostamento positivo o negativo andrebbe riportato "a nuovo" nel primo piano finanziario utile.

Il precedente Si tratta comunque della seconda bocciatura per il Comune in questione, dopo la sentenza n. 767/2016 sulla Tasi (si veda il Quotidiano enti locali e della Pa dell'11 luglio 2016). In questo caso l'annullamento delle aliquote 2015 avrebbe peraltro un effetto trascinante sul 2016, per via del "blocco" dei tributi. Infatti, se nel 2015 sono legittimamente applicabili solo le aliquote Tasi del 2014 (1 per mille), più basse rispetto a quelle fissate dalle due delibere adottate ad agosto e ad ottobre 2015 (1,6-1,8 per mille), la conferma nel 2016 delle aliquote del 2015 (poi annullate dal Tar) si tradurrebbe di fatto in una violazione del "blocco".

ItaliaOggi Sette

VARIE

Notifica al portiere Ko senza la Can

La notifica dell'appello tributario eseguita con consegna del plico al portiere dello stabile in cui ha sede l'ufficio del difensore domiciliatario è nulla, qualora l'addetto alla notificazione ometta di inviare una seconda raccomandata, nota come «comunicazione di avvenuta notifica» o «Can». La prova in questione riguarda il mero «invio» della raccomandata e non anche l'effettiva ricezione o l'esibizione dell'avviso di ricevimento. È quanto si legge nella ordinanza n. 12055/16 della Corte di Cassazione, sesta sezione civile, che ha cassato una sentenza della Ctr di Palermo, accogliendo il ricorso del contribuente e rinviando la causa ad altra sezione dell'organo di seconde cure siciliano. La vertenza nasce dall'originaria impugnazione di un avviso di liquidazione, con una prima sentenza di annullamento dell'atto emessa dalla Ctp di Catania. Proponeva appello l'Agenzia delle entrate, ottenendo la riforma della sentenza di prime cure. Contro la sentenza d'appello, veniva proposto ricorso per Cassazione da parte del contribuente, rimasto contumace in secondo grado: contumacia imputata alla mancata ricezione dell'appello proposto dall'Agenzia delle entrate che, di contro, sosteneva la regolarità della notifica, avvenuta nelle mani del portiere dello stabile in cui era stato eletto domicilio, presso il difensore nominato nel ricorso introduttivo. La contestazione ruotava, a questo punto, attorno alla mancata prova, in ordine alla spedizione della comunicazione di avvenuta notifica, adempimento previsto dalla legge nel caso in cui l'atto venga consegnato a persona diversa dal destinatario. La norma che il ricorrente assumeva violata è l'art. 139, co. 4, del cpc, secondo cui «in mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile (...). Il portiere o il vicino deve sottoscrivere l'originale, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata». Analoga previsione è riportata nella parte finale dell'art. 7, l. 890/82, che disciplina la notifica postale di atti giudiziari, prevedendo che «se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata». La Cassazione ha accolto il ricorso, ricordando come l'omissione di tale adempimento (l'invio della Can) sia motivo di nullità della notifica, pur non necessitando la prova in merito alla ricezione della raccomandata.

Benito Fuoco

L. M. E. adiva la Ctp di Catania per l'annullamento dell'avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni. La Ctp annullava il provvedimento. L'Agenzia delle entrate proponeva appello che, nella contumacia della contribuente, la Ctr della Sicilia accoglieva con la sentenza indicata in epigrafe. La contribuente ha proposto ricorso per

La proprietà intellettuale degli articoli è delle fonti (quotidiani od altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni riproduzione totale o parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa è compiuta sotto la responsabilità di chi la esegue; FINANZA LOCALE MANAGEMENT s.r.l. declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio dello strumento o comunque non conforme a quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

Cassazione affidato ad un motivo, al quale l'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. Con il motivo si prospetta la violazione degli artt. 24 Cost., 101, 139, 156 e 160 c.p.c. e dell'art. 7 della legge n. 890/82. La ricorrente contesta di non aver avuto conoscenza dell'atto di appello, notificato nelle mani del portiere dello stabile del difensore presso cui è stato eletto domicilio, ritenendo nulla la notifica in assenza dell'invio della successiva raccomandata prevista dall'art. 139 c.p.c. L'Agenzia delle entrate chiede il rigetto del ricorso. Il motivo di ricorso è manifestamente fondato. La giurisprudenza di questa Corte è ormai ferma nel ritenere che, in ordine all'omissione dell'invio della raccomandata prevista dall'art. 139, co. 4, c.p.c. e dall'art. 7 della l. n. 890/82, questa non costituisce mera irregolarità ma un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che determina la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario. È stato, altresì, statuito che la notificazione mediante consegna dell'atto al portiere è da ritenersi valida qualora la parte notificante dia prova dell'avvenuto invio della successiva raccomandata atta a comunicare l'avvenuta notifica, non anche dell'invio dell'avviso di ricevimento (Cass., 20672/15; Cass., 10554/15).

Ne consegue che, nel caso di specie, risultando incontroverso tra le parti che alla notifica al portiere non è seguito l'invio della raccomandata, la sentenza impugnata non si è uniformata ai principi sopra esposti. Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Ctr Sicilia affinché provveda alla rinnovazione della notificazione del ricorso in appello ai sensi dell'art. 291 c.p.c. nonché alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

PQM

La Corte visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Ctr Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso l'11 maggio 2016 nella camera di consiglio della Sesta sezione civile in Roma.

Martedì 06 settembre 2016

ItaliaOggi ENTI LOCALI E STATO Imu e Tasi si pagano anche se il terreno è molto piccolo di Sergio Trovato

Anche le aree che non hanno le dimensioni minime per essere edificate sono soggette al pagamento di Ici, Imu e Tasi. Le dimensioni ridotte del terreno o la sua particolare conformazione non incidono sulla natura dell'area, poiché è possibile accorpare il lotto con un fondo vicino della zona o asservirlo a un fondo attiguo che ha la stessa destinazione urbanistica. È quanto ha affermato la Corte di cassazione, con la sentenza 16485 del 5 agosto 2016.

Per i giudici di piazza Cavour la natura edificabile ai fini Ici, ma lo stesso principio vale per Imu e Tasi, non viene meno «per le ridotte dimensioni e/o la particolare conformazione del lotto, che non incidono su tale qualità». Chiariscono, inoltre, che è «sempre possibile l'accorpamento con fondi vicini della medesima zona, ovvero l'asservimento urbanistico a fondo contiguo avente identica destinazione». In effetti, il proprietario dell'area potrebbe cedere il diritto a edificare sul lotto o acquisire la titolarità di altro terreno limitrofo, al fine di raggiungere le dimensioni minime.

La stessa posizione è stata assunta di recente dalla Cassazione (ordinanza 12169/2015) riguardo ai limiti amministrativi posti nei piani regolatori comunali. In presenza di limiti non viene meno il regime fiscale dei suoli edificabili. Nello specifico, i giudici di legittimità hanno precisato che i divieti amministrativi posti dal comune per l'edificazione di un'area e i vincoli ambientali che gravano su di essa non escludono che l'immobile sia soggetto al pagamento delle imposte locali. Tuttavia, la presenza di vincoli ha comunque un'incidenza sul valore venale in comune commercio dell'area e sulla base imponibile. L'imposta va versata in misura ridotta, in quanto per quantificare il valore dell'area occorre fare riferimento anche alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità e alla destinazione d'uso consentita. In senso contrario si è espressa sempre la Cassazione con la sentenza 25672/2008 e con altre pronunce, con le quali ha invece ritenuto che qualora il piano regolatore generale del comune preveda che un'area sia destinata a verde pubblico attrezzato, questa prescrizione urbanistica impedisce al privato di poter edificare. L'area, dunque, non è soggetta al pagamento dell'Ici anche se l'edificabilità risulta dallo strumento urbanistico.

Il Sole 24 Ore
NORME E TRIBUTI
06 Settembre 2016

Cassazione. Non è punibile con l'esclusione chi certifica di non avere commesso violazioni tributarie e paga il debito dilazionato
Gara, ammesso chi paga la cartella a rate

L'imprenditore, che per partecipare a una gara pubblica certifica falsamente l'assenza di violazione tributarie definitivamente accertate, non commette il reato di falso se è stato ammesso alla rateazione del debito tributario dall'amministrazione finanziaria prima della partecipazione alla procedura e non sia inadempiente nel pagamento delle varie rate. A fornire questa interessante interpretazione è la Corte di cassazione, sezione quinta penale, con la sentenza 36821 depositata ieri.

Un imprenditore veniva condannato nei due gradi di giudizio per aver attestato falsamente nell'istanza di partecipazione a una gara per la fornitura di un'autovettura a un Comune, di non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, nonostante fossero state definitivamente accertate nei suoi confronti numerose irregolarità fiscali. Secondo i giudici di merito, la rateazione dei debiti tributari successiva al loro accertamento non faceva venir meno la mendacità della dichiarazione.

Ricorreva con successo per cassazione l'imputato. Innanzitutto la Cassazione rileva che la norma esclude dalla partecipazione alle gare pubbliche i soggetti che hanno commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti, facendo specifico riferimento al pagamento di debiti tributari certi scaduti ed esigibili. Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa in varie pronunce ciò che rileva in materia non è la tutela corretta del prelievo fiscale ma l'affidabilità dei soggetti che contrattano con la Pa. Tale affidabilità potrebbe venir meno in presenza di omessi o ritardati pagamenti ovvero di sottrazione di materia imponibile a imposizione. L'accesso alla rateazione per tali violazioni differisce in concreto l'esigibilità della scadenza dei debiti tributari iniziali. Si tratta di un istituto che va incontro alle imprese in temporanea difficoltà economica: esse possono regolarizzare la propria posizione tributaria senza incorrere in rischi di insolvenza. In tale contesto è evidente che il contribuente ammesso alla rateazione del debito tributario conseguente a violazioni fiscali non commette alcun reato se dichiara di non aver commesso illeciti tributari definitivamente accertati.

A tal fine, secondo i giudici di legittimità, sono necessarie alcune condizioni: 1) la rateazione sia stata accordata con un provvedimento dell'amministrazione finanziaria antecedente alla istanza di partecipazione alla gara, 2) non risulti inadempita anche una sola rata ovvero il piano non sia stato revocato dall'amministrazione; 3) non deve trattarsi di transazione fiscale in quanto, operando nell'ambito di un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione del debito, per essere efficace richiede l'omologazione del Tribunale.

Quotidiano del Sole 24 Ore

Enti Locali & Pa

Il Sole 24 ORE

Quotidiano del Sole 24 Ore
Home > Fisco e contabilità

Per i ritardi su bilanci di previsione e consuntivi scatta il blocco del personale
di Marco Rossi

La conversione del decreto legge 113/2016 nella legge 160/2016 porta con sé una nuova sanzione per il ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione, dei rendiconti ed anche del bilancio consolidato: scatta, infatti, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi fattispecie contrattuale.

Si tratta di una misura destinata a favorire la puntualità e la tempestività nell'approvazione dei principali documenti contabili che, in effetti, negli ultimi tempi sono stati sovente predisposti con ritardo sia per le difficoltà legate all'avvio dell'armonizzazione contabile sia per la coincidenza delle scadenze (quest'anno al 30 aprile). Va sottolineato che la novità interessa sia l'approvazione del bilancio consolidato (il cui termine è fissato al 30 settembre) per il quale, in precedenza, non trovava applicazione l'articolo 141 del Tuel relativo allo scioglimento dell'organo consiliare sia la scadenza dei successivi 30 giorni per la trasmissione delle informazioni alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Nei casi, invece, in cui trovava già applicazione il meccanismo sanzionatorio indicato (bilancio di previsione e rendiconto) la misura ora introdotta non è sostitutiva ma si affianca, con la

conseguenza - in caso di ritardo - di subire tanto l'avvio della procedura di scioglimento quanto il blocco delle assunzioni di personale.

Ambito applicativo

La sanzione aggiunta con il provvedimento recente è ampia, dal punto di vista della portata, e transitoria dal punto di vista degli effetti, operando fino all'assolvimento dell'adempimento. Si tratta, infatti, di una previsione mutuata dalla disciplina vigente in passato per il patto di stabilità interno e ora per il "nuovo" pareggio di bilancio, che è destinata a comprendere le assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

Ne consegue che il perimetro applicativo, anche alla luce delle molteplici interpretazioni della Corte dei conti, è tendenzialmente ampio comprendendo (al di là di altri vincoli) non soltanto le assunzioni a tempo indeterminato ma altresì le assunzioni mediante rapporti di lavoro flessibile e di carattere stagionale (ad esempio per la polizia municipale).

Sempre dalla disciplina riguardante i vincoli di finanza pubblica è altresì ripreso il divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del blocco delle assunzioni di personale, come introdotto dalla disposizione in commento.

La decorrenza della sanzione

La disposizione del decreto "enti locali", peraltro, definisce anche puntualmente l'avvio dell'applicazione di tale sanzione, stabilendo che i primi documenti che possono farla scattare sono rappresentati dal bilancio di previsione 2017-2019, dal rendiconto 2016 e dal bilancio consolidato 2016.

Di conseguenza, non determinerà il blocco delle assunzioni, fino alla formale approvazione, l'eventuale ritardo accumulato in relazione alla predisposizione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2015, a cui gli enti locali sono tenuto entro il prossimo mese di settembre.

Infine, merita evidenziare che non sembrerebbe rientrare nel perimetro della nuova disposizione introdotta l'eventuale ritardo nell'approvazione del provvedimento e delle misure di riequilibrio, considerando che l'ultimo comma dell'articolo 193 del Tuel assimila tale fattispecie «alla mancata approvazione del bilancio di previsione» non in modo generalizzato ma ai fini dell'«applicazione della procedura prevista dal comma 2» dell'articolo 141.

Mercoledì 07 settembre 2016

Il Sole 24 Ore
NORME E TRIBUTI
07 Settembre 2016

Contenzioso. Dietrofront del Cpgt sull'esclusione dai bandi per gli incarichi direttivi
Ctr e Ctp, giudici contabili in corsa per le presidenze
Equiparazione tra magistrati amministrativi e della Corte conti
ROMA

Dietrofront del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt) sull'esclusione dei magistrati contabili dalle gare di nomina a presidente e vicepresidente di sezione e di Commissione provinciale e regionale. La delibera approvata nella seduta di ieri fa chiarezza sull'interpretazione delle norme relative all'organizzazione delle commissioni che, dopo la riforma del Dl 98/2011, lasciavano margini di ambiguità sulla possibilità di assegnare gli incarichi direttivi in Ctp e Ctr anche ai giudici della Corte dei conti.

La revisione

In pratica, l'organo di autogoverno dei giudici tributari ha rivisto tutti i bandi specificando che «ogni riferimento ai magistrati ordinari, amministrativi e militari» deve intendersi ai «magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari». Così vengono accolte le rimostranze sollevate dai giudici della Corte dei conti, che a metà luglio dopo la pubblicazione della prima graduatoria e degli altri bandi successivi avevano presentato ricorso al Tar per vedersi riconosciute le proprie ragioni. Nella graduatoria relativa all'interpello 1/2016, infatti, i magistrati della Corte dei conti che avevano presentato domanda avevano visto non considerata la propria candidatura. Tanto è vero che sono stati considerati «esclusi» in base all'articolo 3 del Dlgs 545/1992 (il testo che disciplina l'organizzazione delle Commissioni tributarie) senza che quindi siano stati valutati i curricula e attribuiti i punteggi in relazione ai profili considerati (esperienza, diligenza, laboriosità, attitudine).

Mentre nella domanda di partecipazione ai nuovi bandi erano state contemplate solo le caselle (da barrare a seconda della singola situazione) riferite a magistrati ordinari, amministrativi o militari, senza che quelli contabili potessero avanzare la propria candidatura.

L'interpretazione

La proprietà intellettuale degli articoli è delle fonti (quotidiani od altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni riproduzione totale o parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa è compiuta sotto la responsabilità di chi la esegue; FINANZA LOCALE MANAGEMENT s.r.l. declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio dello strumento o comunque non conforme a quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

Ora però la delibera approvata ieri dal Consiglio di presidenza ricostruisce il quadro normativo in cui si è determinata la confusione interpretativa. Infatti, il DL 98/2011 (la prima manovra salva-conti di quella estate in piena tempesta sullo spread) aveva modificato l'articolo 4 del DLgs 545/1992 prevedendo che potessero accedere alla giustizia tributaria i togati appartenenti alle fila della magistratura amministrativa, militare e contabile, oltre a quelli ordinaria. Quindi c'era una previsione esplicita relativa ai magistrati della Corte dei conti. Il DL 98/2011 si era "dimenticato", invece, di modificare la norma (articolo 3 sempre del DLgs 545/1992) sugli incarichi direttivi di presidenti e vicepresidenti sia di sezione che di Commissione provinciale e regionale, in cui i magistrati contabili tuttora non compaiono.

La linea precedente

Nel rivedere la precedente posizione di una lettura restrittiva della disposizione in questione, l'organo di autogoverno rileva, tuttavia, come «già in precedenza non sia stato messo in dubbio il diritto di accesso dei magistrati contabili agli incarichi semidirettivi e direttivi della magistratura tributaria, come evidenziato da plurime nomine in tal senso». E in linea con quanto rimarcato nelle memorie difensive dei giudici contabili nei ricorsi al Tar contro le esclusioni dai bandi di concorso, la delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale già indirizzata verso l'equiparazione dei magistrati in quanto appartenenti alle giurisdizioni superiori. Come dire amministrativi e contabili "pari sono". Una soluzione che al momento riporta il sereno all'interno della giustizia tributaria e che dovrebbe spingere alcuni dei ricorrenti a valutare da subito il ritiro dal contenzioso al Tar.

Più in generale, va ricordato che nell'organico della magistratura tributaria sono in servizio 97 giudici provenienti dalle fila della Corte dei conti. Di questi 16 sono vice presidenti, 3 presidenti di sezione e 78 giudici semplici.



Quotidiano del Sole 24 Ore
osservatorio anci-ifel

**Anci: «Queste le nostre proposte, disponibilità piena dei sindaci al progetto»
di Emiliano Falconio - A cura della redazione Anci**

Consentire ai Comuni di scomputare le risorse per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico dai saldi di bilancio; adeguamento antisismico sugli immobili pubblici e privati; risanamento del dissesto idrogeologico locale; sostegno alle strutture tecnico-amministrative dei Comuni; semplificazioni normative; banche dati sulle caratteristiche degli immobili; finanziamento stabile per la riqualificazione delle periferie. Sono questi i principali punti portati all'attenzione del governo da Anci che, guidata dal presidente Piero Fassino, ha partecipato ieri mattina alla prima riunione del programma «Casa Italia», avviato dal governo in seguito al sisma che il 24 agosto scorso ha colpito il Centro Italia.

Azioni in programma Nel corso dell'incontro - svoltosi a Palazzo Chigi alla presenza del presidente del Consiglio Matteo Renzi, del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti e del rettore del Politecnico di Milano Giovanni Azzone - Fassino ha quindi illustrato quali, secondo i sindaci, devono essere le azioni principali da mettere in campo. «Chiediamo di poter assumere il personale necessario - ha spiegato Fassino - con le deroghe ai blocchi delle assunzioni. Abbiamo poi proposto una semplificazione delle procedure amministrative per la messa in sicurezza degli edifici, che spesso sono burocraticamente lunghe e farraginose, e questo cozza con la necessità di fare in modo che interventi siano tempestivi. Infine abbiamo posto il tema di una banca dati aggiornata di carattere nazionale sugli interventi fatti e che via via si attiveranno, per un lavoro di monitoraggio, l'Anci è disposta insieme a governo e Regioni alla sua realizzazione».

Il presidente Anci ha poi riferito di «condividere l'approccio del governo che punta a rendere organici gli interventi di qualificazione, modernizzazione e sistemazione dell'assetto del territorio. In questi anni il governo ha varato progetti per la riqualificazione, come quello sulla scuola e sulle periferie, oggi però con Casa Italia si fa un salto di qualità per la qualità dell'assetto edilizio del nostro Paese».

La via della ricostruzione Tornando al programma Casa Italia, l'Anci ha rimarcato al governo la necessità di elaborare un programma specifico di ricostruzione che deve partire da una verifica seria e puntuale delle esperienze passate, a partire da quella de L'Aquila, con l'obiettivo di definire quelle correzioni di metodo che consentano di varare e realizzare un piano che dia risultati importanti. Inoltre alla definizione di strumenti di

ricognizione e macro-programmazione per il riconoscimento delle priorità bisognerebbe prevedere strumenti di aggregazione e omogeneizzazione degli interventi, da concepire per ambiti territoriali, al cui interno definire priorità su scala locale. Nel corso della riunione, infine, il presidente Fassino ha dato la piena disponibilità di Anci a candidarsi come guida dei processi attuativi del programma 'Casa Italia', in linea con la mission principale dell'Associazione che è di assistenza e supporto tecnico-operativo per i Comuni italiani.

ItaliaOggi
DIRITTO E FISCO

In Gazzetta Ufficiale un dm dell'Economia che attua le disposizioni del dlgs 127/15

Fatture, una spia per il fisco

**Incrocio con le banche dati. Con invito a regolarizzare
di Franco Ricca**

La "tax compliance" si estende alle fatture elettroniche: l'agenzia delle entrate incrocerà i dati delle fatture con le informazioni delle proprie banche dati e di quelle di altre pubbliche amministrazioni per favorire l'emersione della base imponibile secondo le disposizioni della legge n. 190/2014.

L'esito di questi controlli "a distanza" sarà quindi comunicato ai contribuenti per permettere l'eventuale regolarizzazione spontanea.

I soggetti che accetteranno di trasmettere telematicamente all'agenzia i dati delle fatture e dei corrispettivi, se vorranno beneficiare anche della riduzione di un anno dei termini di decadenza degli accertamenti, dovranno limitare l'uso del contante a 30 euro: i pagamenti ed incassi di importo superiore dovranno essere effettuati esclusivamente con carte di debito/credito, oppure con bonifico bancario o postale, o con assegni bancari, postali o circolari non trasferibili.

Saranno ammessi al programma di assistenza fiscale dell'agenzia delle entrate gli esercenti arti e professioni, le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata e, limitatamente ai primi tre anni di attività, le imprese che superano i limiti di ricavi stabiliti per l'accesso alla contabilità semplificata.

Questi i contenuti principali del decreto del ministro dell'economia e delle finanze 4 agosto 2016, pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale (n. 208 del 6 settembre 2016), che attua alcune disposizioni del dlgs n. 127/2015 in materia di trasmissione telematica delle operazioni Iva che saranno applicabili dal 1° gennaio 2017.

Controlli a distanza. Com'è noto, a decorrere dal 2017 i contribuenti Iva potranno optare, con effetto per un quinquennio, per la trasmissione telematica all'agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del dlgs n. 127/2015, al fine di fruire delle semplificazioni e dei vantaggi di cui all'art. 3 dello stesso dlgs. In attuazione del comma 5 dell'art. 1, che demanda ad un dm di prevedere modalità semplificate di controllo a distanza degli elementi così acquisiti dall'agenzia, il decreto in commento stabilisce all'art. 1 che l'agenzia utilizzerà i dati delle fatture per effettuare controlli incrociati con quelli delle banche dati delle pubbliche amministrazioni "al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili ai sensi dei commi 634 e seguenti dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190". L'agenzia informerà telematicamente il contribuente degli esiti di questi controlli "a distanza", che saranno effettuati senza pregiudizio degli ordinari poteri dell'amministrazione. L'articolo 2 del dm prevede che le informazioni acquisite dall'agenzia saranno messe a disposizione anche della Gdf, onde evitare la duplicazione di controlli.

Pagamenti tracciabili. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del dlgs n. 127/2015, i contribuenti che opteranno per la trasmissione telematica all'agenzia delle entrate dei dati e delle fatture e, se del caso, dei corrispettivi (art. 2, dlgs 127), qualora vogliano beneficiare anche della riduzione di un anno dei termini di esposizione all'azione accertatrice (primo comma degli artt. 57 dpr 633/72 e 43 dpr 600/73), dovranno garantire la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto ministeriale. Al riguardo, l'art. 3 del dm stabilisce che pagamenti e incassi dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario o postale, oppure mediante carte di credito o di debito, oppure con assegno (bancario, circolare o postale) non trasferibile. Sono consentiti incassi e pagamenti in contanti per importo non superiore a quello fissato dall'art. 2, comma 1, del decreto Mise del 24 gennaio 2014, ossia 30 euro. La riduzione dei termini di decadenza vale solo in relazione ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi (occorre comunque tenere conto che la riduzione vale anche agli effetti dell'Iva). Il possesso dei presupposti per fruire del beneficio deve essere comunicata con la dichiarazione annuale dei redditi, a pena di inefficacia. Il beneficio decade se viene effettuato anche un solo pagamento in difformità alle suddette disposizioni.

Assistenza fiscale. Ai sensi dell'art. 4 del dgs n. 127/2015, l'agenzia delle entrate predisporrà un programma di assistenza alle liquidazioni e alla dichiarazione dell'Iva, riservato a specifiche categorie di contribuenti di minori dimensioni che trasmetteranno telematicamente i dati delle fatture e dei corrispettivi all'agenzia. Il dm individua

quali destinatari di queste disposizioni, che prevedono l'esonero dagli obblighi di registrazione Iva e l'esecuzione dei rimborsi Iva senza visto di conformità e senza garanzia:

- gli esercenti arti e professioni;
- le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata ex art. 18, dpr 600/73;
- limitatamente all'anno di inizio dell'attività ed ai due successivi, le imprese che superano i limiti di ricavi indicati nel citato art. 18.

Giovedì 08 settembre 2016



Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 207, del 5 settembre 2016

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 207, del 5 settembre 2016 prevede la sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.



Quotidiano del Sole 24 Ore
Home > Fisco e contabilità

Entro il 30 settembre i dati sugli «imbullonati» - Tutti i nodi aperti sui rimborsi Imu di Maurizio Fogagnolo

Il 30 settembre sarà un'altra data cruciale per le finanze dei Comuni: è questa infatti la scadenza fissata dall'articolo 1, comma 24 della legge 208/2015 per la trasmissione al ministero dell'Economia dei dati catastali relativi alla diminuzione della base imponibile dei fabbricati di categoria D ed E, a seguito della revisione del loro accatastamento senza imbullonati.

Solo a seguito della trasmissione di questi dati da parte dell'agenzia delle Entrate sarà infatti possibile verificare se il trasferimento previsto in legge di stabilità (155 milioni di euro per il 2016) sarà sufficiente a compensare il minor gettito che i Comuni hanno già subito in sede di acconto e che si consoliderà nel saldo Imu di dicembre.

La quantificazione del minor gettito sulla base delle risultanze riscontrate dal Catasto al 30 settembre 2016 lascia peraltro aperti numerosi problemi, che il legislatore non ha risolto e che anche il ministero dell'Economia e l'agenzia delle Entrate non hanno analizzato nelle proprie circolari esplicative.

I problemi aperti In primo luogo, va risolto il problema della rideterminazione del minor gettito, alla luce delle rettifiche dei Docfa proposti a seguito delle nuove regole, che il Catasto potrà effettuare (normalmente al rialzo) entro dodici mesi dalla presentazione, quindi non prima della metà del 2017, con conseguente diminuzione del trasferimento compensativo da parte dello Stato e obbligo per i Comuni di recuperare la maggiore imposta dovuta nei confronti del possessore dell'immobile.

Allo stesso modo, va chiarito se, nel caso di rendite iscritte in atti prima del 2016 che formino oggetto di contestazione giudiziale, il minor gettito dovrà essere quantificato sulla base della rendita rettificata dall'ufficio (per quanto oggetto di ricorso) e se il relativo trasferimento potrà essere rideterminato in futuro, a seguito della conclusione del giudizio e dell'intervenuta definitività della rendita.

Va poi chiarita la sorte delle richieste di revisione di rendite in atti prima del 2016, avanzate dai Comuni in base all'articolo 3, comma 58 della legge 662/1996 o dell'articolo 1, commi 336-339 della legge 311/2004 (che

prevedono la retroattività del classamento rettificato su richiesta dell'ente locale), in cui la rendita corretta, anche se annotata in Catasto dopo il 1° gennaio 2016, deve costituire il punto di partenza per la quantificazione del minor gettito, ove individui l'effettivo valore ritraibile dall'immobile anche per anni pregressi.

Infine, va stabilito se la somma stanziata in legge di stabilità potrà essere integrata nel 2017, a fronte di nuovi «sbullonamenti» o rettifiche di rendite effettuati dopo il 30 settembre 2016, che la norma non ha invece considerato; non è infatti prevista alcuna fase di revisione del trasferimento compensativo, predefinito in modo statico sia per il 2016 che per il 2017 e peraltro insufficiente (come l'Ifel aveva da subito evidenziato nella propria nota del 2 marzo 2016) a compensare l'effettivo minor gettito subito dai Comuni.

I limiti alle compensazioni Il tutto senza considerare che l'effetto combinato di «svuota impianti» e sospensione dell'aumento dei tributi locali (sempre dettato per il 2016 dalla legge di stabilità), ha di fatto condannato i Comuni che nel 2015 avevano previsto di applicare agli immobili di categoria D un'aliquota Imu del 7,6 per mille (il cui gettito è riservato allo Stato) a non percepire alcun trasferimento compensativo né nel 2016 né per il futuro, anche ove il blocco dovesse essere eliminato e le relative aliquote riviste al rialzo nel prossimo anno, in quanto la norma commisura il minor gettito solo sulla base delle aliquote 2016 (va poi notato che, per questi Comuni, al contrario che per la Tasi sull'abitazione principale, non è stata prevista alcuna compensazione forfettaria del minor gettito derivante dal blocco della leva fiscale).

Tutte queste situazioni (in parte risolvibili nel decreto attuativo che ministero dell'Economia e Viminale dovrebbero approvare entro il 31 ottobre), fanno quindi capire che la quantificazione del minor gettito effettuata sulla base dei dati catastali al 30 settembre 2016 non potrà che avere natura provvisoria, a dimostrazione del fatto che la scelta del legislatore di eliminare gli imbullonati dall'imposizione locale – pur rispondendo all'innegabile esigenza delle attività produttive di vedersi diminuire il carico fiscale locale, cresciuto esponenzialmente a partire dal 2012 – è destinata a creare anche un'ulteriore complicazione dei rapporti fra Comuni e l'amministrazione centrale, ove si voglia garantire la natura dinamica del contributo compensativo, commisurandola nel tempo alle rendite correttamente riferibili agli immobili.

Quotidiano del Sole 24 Ore

Home > Fisco e contabilità

Espropri, il debito fuori bilancio può finanziare anche gli interessi

di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

La delibera 13/2016 della Corte dei conti a sezioni Riunite

Dopo la modifica apportata all'articolo 193 del Tuel, che impedisce agli enti locali di utilizzare le risorse in conto capitale e, più in particolare, quelle derivanti da indebitamento per poter finanziare i propri debiti fuori bilancio di parte corrente, la decisione assunta dalle sezioni Riunite della Corte dei conti (delibera 13/2016) fa tirare un respiro di sollievo.

Il problema Per la tenuta dei conti pubblici, la legge ha delineato il perimetro delle nozione di investimento (articolo 119 della Costituzione) e di indebitamento (legge 350/2003) stabilendo delle precise correlazioni tra loro che, se violate, verrebbero sanzionate con la nullità degli atti e dei contratti posti in essere (articolo 30, comma 15, della legge 289/2002). Un caso molto frequente, con cui gli enti si sono sempre confrontati, è la soccombenza in caso di contenziosi derivanti da procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per pubblica utilità (articolo 194 del Tuel). In queste situazioni le somme da riconoscere alla controparte vincitrice assumono valori spesso importanti, tanto da causare, in alcuni casi, uno squilibrio di parte corrente o addirittura situazioni di pre-dissesto, in assenza di idonei accantonamenti disposti dagli enti. La peculiarità è dovuta al fatto che le decisioni dei giudici vengono definite dopo molti anni dal perfezionamento dell'atto di esproprio e, quindi, la stima indennitaria complessiva da riconoscere risulta composta per circa la metà da indennità e per l'altra metà da rivalutazione, interessi e altre spese.

Come finanziare quindi l'intera somma posta a carico dell'ente soccombente? La Cassa depositi e prestiti, con la circolare 1280/2013, aveva già espresso la propria interpretazione stabilendo che le somme qualificabili come rivalutazione e interessi fossero finanziabili con indebitamento, in quanto, pur trattandosi di spesa corrente, costituiscono parte integrante del corrispettivo dovuto per l'acquisizione del bene. Questa interpretazione però faceva emergere dei dubbi con quanto precedentemente già espresso dalla stessa Cassa (circolare 1255/2005) e ciò ha fatto emergere la necessità di un intervento chiarificatore da parte delle sezioni Riunite (richiesto dalla sezione regionale per le Marche con delibera 63/2016). Alcune sezioni di controllo della Corte dei conti, infatti, riconoscevano l'inammissibilità di queste voci al finanziamento con indebitamento, in quanto considerate un addendum che andava "patologicamente" ad aggiungersi alla quota indennitaria, in conseguenza di attività non

corrette della Pa, da cui era scaturito l'obbligo di risarcimento del danno (a meno che non fossero maturate prima del 7 novembre 2001).

La decisione della sezione Autonomie L'ambito di analisi su cui si sono concentrati i giudici ha quindi interessato sia la parte relativa alla rivalutazione monetaria (articolo 1224 del Codice civile) sia la parte interessi, che rappresenta la vera novità interpretativa.

La questione, come detto, è stata molto dibattuta nel tempo. Le posizioni assunte si erano via via indirizzate a qualificare la rivalutazione quale spesa di investimento, anche in ossequio a delle puntuali sentenze della convenzione europea sui diritti dell'uomo che le ha attribuito un titolo di esproprio "legittimo", adeguatamente attualizzato sulla base dell'inflazione. Per la quota interessi invece rimaneva ancora molta confusione. In base all'interpretazione fornita con la delibera, invece, gli interessi calcolabili sull'indennità di esproprio e sulla stessa rivalutazione vengono ora finanziariamente considerati parte integrante del corrispettivo determinato in sentenza, in virtù di un mero collegamento tra le varie voci dettato dal trascorrere del tempo e in un'ottica economico-patrimoniale (criterio del costo di acquisizione), quindi finanziabili anche con debito. Andranno ovviamente esclusi da questa tipologia di finanziamento quegli interessi moratori che saranno calcolati successivamente alla data di assunzione del provvedimento e fino al momento dell'effettivo pagamento.

ItaliaOggi DIRITTO E FISCO

**Indagine condotta da ItaliaOggi evidenzia come al Centrosud si tocchino punte del 60%
Canone in bolletta, mezzo flop
Il 50% dei contribuenti ha deciso di non pagare
di Giorgia Pacione Di Bello**

Il canone tv in bolletta non frena l'evasione. Da un'indagine condotta da ItaliaOggi sui primi dati relativi al mese di luglio, comunicati dalle società elettriche all'Agenzia delle entrate, emerge che quasi la metà dei contribuenti italiani non ha pagato il canone tv in bolletta, decidendo di versare soltanto l'importo relativo alla fattura energetica.

Un fenomeno che in certe zone del paese, quasi tutto il Centrosud, ha toccato quote del 60% di evasione, mentre la situazione è leggermente migliore al Centronord, dove il dato provvisorio sembra assestarsi intorno al 50%. Vero è che ancora mancano i dati di agosto, che consentirebbero di avere un quadro più completo della situazione. E non è escluso che la forbice tra chi ha pagato e chi no, prendendo in esame anche i dati del secondo mese di fatturazione, possa diminuire leggermente. È tuttavia da escludersi che l'operazione canone in bolletta possa avvicinarsi a quel 100% auspicato dal governo in occasione del restyling del pagamento del canone introdotto con il decreto interministeriale n. 94 del 13 maggio 2016. A detta degli esperti sentiti da ItaliaOggi, una delle motivazioni più probanti del flop del canone in bolletta potrebbe risiedere nella disinformazione che ha circondato l'operazione, soprattutto sulle conseguenze connesse al mancato pagamento del canone (in pratica un'autodenuncia).

Il Consiglio di stato, nel parere reso il 7 aprile 2016 sul decreto interministeriale, aveva evidenziato come una criticità il fatto che non fossero previste «forme adeguate di pubblicità rispetto all'elevato grado di diffusione raggiunto dal mezzo televisivo». Ministero dello sviluppo economico, Rai e Agenzia delle entrate hanno tentato di mettere una pezza pubblicando per 16 giorni (dal 1° al 15 maggio 2016) su riviste cartacee una pubblicità in cui si cercavano di chiarire i punti critici dell'operazione. Sempre in quei 15 giorni è andato in onda sulle reti Rai uno spot (oltre a quello trasmesso a gennaio 2016) che riassumeva i punti fondamentali dell'operazione canone tv in bolletta. Evidentemente queste iniziative non hanno colto fino in fondo nel segno. E soprattutto non sono servite a far capire ai contribuenti che se non si paga il canone tv con la bolletta (a meno che non si detenga alcun apparecchio, ma lo si sarebbe dovuto comunicare con apposita autodichiarazione entro il 31 maggio scorso), la società elettrica ha l'obbligo di segnalare il nominativo del soggetto moroso direttamente all'Agenzia delle entrate. Non pagando, in altre parole, ci si autodenuncia. Del resto anche dal tenore dei quesiti posti dai contribuenti all'Agenzia delle entrate sulla sua pagina Facebook praticamente dedicata dal 18 luglio, giorno in cui è stata lanciata, al canone in bolletta, emerge come la confusione regni (ancora) sovrana. Molte le domande riguardanti tematiche di base (come dimostrare di non avere il televisore, obbligo di pagare il canone tv per la seconda casa) e una sola convinzione: l'importo pari a 100 euro, che sarebbe stato rateizzato. Si pone ora, alla luce dei primi versamenti poco incoraggianti, e qualora questi dovessero essere confermati nelle prossime settimane, il problema di come si agirà nei confronti dei morosi. Secondo quando risulta a ItaliaOggi, le Entrate non hanno ancora pensato a una strategia.

L'ipotesi più accreditata appare quella dell'invio di un avviso bonario, prima di procedere con le sanzioni pecuniarie. Le cifre a cui va incontro il soggetto che non ha voluto pagare il canone tv in bolletta vanno, ricordiamo, dai 103,29 ai 516,46 euro (art.19, terzo comma, del dlgs 18 dicembre 1997, n.473), oltre alla sanzione per l'omesso pagamento della tassa di concessione governativa, compresa tra il 100 e il 200% dell'importo dovuto, con il minimo di euro 103,29 (art. 9 del dpr 26 ottobre 1972, n.641, modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a del dlgs 18 dicembre 1997, n.473).

ItaliaOggi
IMPOSTE E TASSE

IMMOBILI/ La Cassazione: non rileva che la porzione sia adibita a prima casa
Vendita anticipata con l'Irpef
Commette evasione chi non versa per la parte locata
di Debora Alberici* *cassazione.net

Commette evasione fiscale il contribuente che non versa l'Irpef sul fabbricato venduto prima del quinquennio in relazione alla parte data in locazione anche se una porzione è stata adibita a prima casa. In caso di immobile a uso promiscuo, quindi, la quota dell'imposta andrà calcolata tenendo conto degli appartamenti che producono reddito. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 37169 del 7/9/2016, ha accolto il ricorso della contribuente accusata di evasione ma solo perché, dopo l'ultima riforma, non ha raggiunto la nuova soglia di punibilità. La vicenda riguarda la proprietaria di un fabbricato in parte adibito a prima abitazione e in parte locato. L'immobile era stato venduto prima del quinquennio e la donna non aveva versato l'Irpef usando come grimaldello l'uso promiscuo. Ora la Cassazione ha precisato che in questi casi l'imposta dev'essere versata, pena la responsabilità per l'illecito fiscale e il recupero d'imposta. In poche parole, ad avviso del Collegio di legittimità, l'articolo 67 del Tuir va interpretato considerando per implicito sussistente un contenuto che, in caso di uso promiscuo dell'immobile, dev'essere distinto ai fini impositivi la parte che rientra nella previsione agevolativa da quella che invece ne è fuori. Quindi il tributo dev'essere determinato sulla scorta di un calcolo percentuale basato su tale rapporto, peraltro facilmente ancorabile ai dati catastali. Infatti, ha precisato il Collegio di legittimità, interpretando la disposizione legislativa come ha fatto la difesa della donna si giungerebbe a risultati aberranti e senza dubbio alcuno estranei alla chiara ratio legis che è evidentemente quella di espungere dall'area della presunzione legale l'uso familiare dell'immobile ceduto nel quinquennio, anche se non illimitatamente. Basti pensare al caso in cui di un intero condominio il proprietario cedente (ovvero un suo familiare) abbia occupato soltanto un appartamento, avendolo locato per il resto a terzi. È chiaro che riconoscendo in tal caso l'esclusione «per intero» della plusvalenza lo scopo della norma impositrice sarebbe in concreto elusa. Di diverso avviso la Procura generale del Palazzaccio che era per l'inammissibilità del ricorso

Venerdì 09 settembre 2016

Il Sole 24 Ore
NORME E TRIBUTI
09 Settembre 2016

Servizi pubblici. In «Gazzetta» il decreto attuativo della riforma Madia sulle società
Partecipate, entro il 23 ottobre i nuovi limiti agli stipendi
Tetti per cda e dipendenti in base alle dimensioni dell'azienda
ROMA

Arriva in «Gazzetta Ufficiale» la riforma delle partecipate. La sua pubblicazione avvenuta sulla numero 210 di ieri, oltre a dare un numero ufficiale al decreto (è il Dlgs 175/2016) fa partire il conto alla rovescia per il calendario delle scadenze fissato dal provvedimento.

La prima riguarda il ministero dell'Economia, che entro 30 giorni dall'entrata in vigore deve scrivere il decreto per fissare i nuovi tetti ai compensi di amministratori, dirigenti e dipendenti delle società controllate in via diretta o indiretta dallo Stato. Il decreto entra in vigore il 23 settembre, dopo i classici 15 giorni dalla pubblicazione, per cui il termine da rispettare è il 23 ottobre: calendario non semplice, perché per il decreto di Via XX Settembre è previsto un iter "rafforzato" che passa dai pareri delle commissioni parlamentari oltre che della conferenza unificata, e perché il tema è delicato. La prova arriva dal fatto che il provvedimento era già previsto dall'ultima legge di stabilità (era scritto al comma 672 della legge 208/2015), il suo debutto era previsto per il 30 aprile scorso ma il termine è passato senza lasciare traccia.

Partire con una mancata attuazione, però, non sarebbe un buon biglietto da visita per uno dei decreti centrali della riforma Madia, quindi la partita è destinata a riaprirsi presto. La platea è ampia, perché come accennato riguarda sia le controllate dirette sia quelle indirette (cioè le società a loro volta controllate da imprese in cui la Pubblica amministrazione è titolare della maggioranza delle quote), ed esclude solo le aziende quotate come A2a o Hera o quelle che hanno emesso strumenti quotati come la Rai o Ferrovie.

Tutte le altre controllate pubbliche andranno distinte in fasce, fino a cinque, e ad ogni fascia andranno fissati tetti retributivi differenti: il limite attuale, che fissa a 240mila euro all'anno il livello massimo per tutti gli stipendi e le indennità riconosciute dal mondo pubblico, dovrà quindi essere limitato alle realtà più grandi, mentre quelle via via più piccole si vedranno fissare limiti più bassi. La dimensione delle società sarà infatti il primo parametro che dovrà guidare l'Economia nella distinzione delle fasce, ma non sarà il solo perché il decreto dovrà prendere in considerazione anche «indicatori qualitativi». In questo ambito potranno rientrare prima di tutto i risultati di bilancio, che potrebbero quindi imporre ad alcune aziende limiti più stringenti di quelli che deriverebbero dalla loro dimensione: per fare solo un esempio l'Atac, l'azienda dei trasporti di Roma, è un gigante negli organici ma anche nelle perdite di bilancio, e questo aspetto potrebbe costare qualcosa ai suoi amministratori e dirigenti se il decreto ne terrà conto. Amministratori unici, consiglieri e vertici amministrativi sono infatti i primi interessati alle nuove regole, anche se il provvedimento dell'Economia sembra chiamato a fissare tetti retributivi anche per i dipendenti con una previsione difficile da conciliare con le dinamiche contrattuali.

Le altre scadenze chiave fissate dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto partecipate si collocano invece alla prossima primavera. Entro sei mesi dall'entrata in vigore, quindi entro il 23 marzo, tutte le Pubbliche amministrazioni dovranno scrivere i piani di razionalizzazione che sono obbligati a decidere la chiusura o la privatizzazione, nei 12 mesi successivi, delle società che non arrivano a un milione di euro di fatturato, quelle che contano meno dipendenti che amministratori, le società "doppione" attive in settori già coperti da altre realtà e così via: i piani dovranno decretare l'uscita della Pa entro un anno dalle società che non rientrano nei settori permessi dalla riforma, anche se sotto al cappello dei «servizi di interesse generale». Sempre entro il 23 marzo le società controllate dalla Pa dovranno censire il proprio personale e individuare gli esuberi, che la riforma proverà a gestire con la mobilità "governata" dalle Regioni e con il successivo intervento dell'agenzia nazionale per il Lavoro.



Quotidiano del Sole 24 Ore
Home > Fisco e contabilità

Il dissesto del Comune non evita a Taranto il pagamento della cartella da 8,5 milioni
di Domenico Palmiotti
La sentenza della Corte di cassazione n. 16959/2016

Lo stato di dissesto finanziario di un Comune non lo mette al riparo dall'accertamento fiscale e la cartella di riscossione non equivale all'esecuzione forzata. Lo scrivono i giudici della sezione tributaria civile della Corte di Cassazione (presidente Stefano Bielli) con la sentenza n. 16959/2016 con la quale condannano il Comune di Taranto al pagamento a Equitalia di 8,43 milioni di euro a titolo di Iva.

Cartella notificata dalla concessionaria il 27 settembre del 2007 e non pagata dal commissario straordinario dell'epoca del Comune. Quest'ultimo infatti ritenne che non doveva essere il Comune ma l'Organo straordinario di liquidazione (Osl) insediatosi a fine 2006, a seguito della dichiarazione di dissesto (900 milioni, il secondo più rilevante dopo quello di Napoli), a farsi carico dell'onere. Gli 8,5 milioni si riferiscono solo alla sorte capitale e rischiano ora di "lievitare" a 10-11 calcolando interessi e voci accessorie, ma il sindaco di Taranto, Ezio Stefano - eletto dopo il commissariamento e ora al suo secondo mandato - si dice "tranquillo". «Premesso che la responsabilità di non pagare risale alla gestione commissariale di allora, siamo in attesa - afferma il sindaco - di studiare la sentenza e capire. In ogni caso, le norme attuali ci consentono di spalmare la somma su 15 anni».

La vicenda In Cassazione il Comune, che aveva già ottenuto una sentenza favorevole in primo e secondo grado, ha presentato il ricorso principale, l'Osl un altro ricorso autonomo, mentre un controricorso è arrivato dall'agenzia delle Entrate ed Equitalia. Due i motivi sollevati dal Comune: la censura della sentenza di appello sulla possibilità

del condono tombale e, soprattutto, il fatto che con la dichiarazione di dissesto l'ente perde "ogni capacità di agire per i debiti pregressi" in quanto subentra altro organo, appunto l'Organo straordinario di liquidazione che risponde al ministero dell'Interno. La Cassazione ha ritenuto non fondati entrambi i motivi. «La notifica al Comune di Taranto degli avvisi di accertamento - ha sostenuto l'ente locale in Cassazione - , siccome effettuata alcuni mesi dopo la dichiarazione di dissesto, sarebbe giuridicamente inesistente». Sempre per l'ente, inoltre, «la dichiarazione di dissesto finanziario di un Comune equivarrebbe ad una dichiarazione di fallimento, porrebbe un punto fermo all'attività gestionale dell'ente insolvente, sì da estrometterlo dalle operazioni di verifica e pagamento dei debiti».

La decisione I giudici della Cassazione, con sentenza depositata l'11 agosto scorso, hanno invece scritto che «il Fisco, anche dopo la dichiarazione di dissesto, può procedere ad accertamento fiscale nei confronti dell'ente locale mediante la notifica dell'atto impositivo all'organo istituzionale dell'ente e non all'organo straordinario di liquidazione». «Ne deriva anche - dicono i giudici della Suprema corte - che è devoluta all'organo istituzionale dell'ente, secondo le regole ordinarie, e non all'organo straordinario di liquidazione la competenza a promuovere opposizione innanzi al giudice tributario. La cartella, infatti, è un atto di riscossione e non di esecuzione forzata. Dunque - dice la Cassazione - la notifica della cartella all'organo istituzionale dell'ente non è illegittima essendo precluse nelle more della procedura di dissesto solo le azioni esecutive nei confronti dell'ente giammai quelle di accertamento».

Quindi, prosegue la Suprema corte, «dalla data di dichiarazione di dissesto dell'ente locale e sino all'approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nelle competenze dell'organo straordinario di liquidazione, mentre nessuna conseguenza si ha per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale dell'ente locale nè alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente».

Quotidiano del Sole 24 Ore
Home > Fisco e contabilità

Via libera ufficiale ai saldi del fondo di riequilibrio per Città metropolitane e Province
di Alessandro Vitiello

Il decreto Interno-Economia 6 settembre 2016
La tabella con tutte le quote

Milano, Roma, Torino e Bologna perdono risorse consistenti, le prime due ben 87,5 e 74,3 milioni di euro, mentre Napoli è l'unica tra le Città metropolitane ad avere un saldo positivo a +22,7 milioni.

Sono gli importi della ripartizione 2016 del fondo sperimentale di riequilibrio delle Città metropolitane e delle province delle Regioni a statuto ordinario, già noti da metà luglio, ma ora cristallizzati dal decreto Interno-Economia firmato martedì scorso dai capi dei dipartimenti Affari interni del Viminale e della Ragioneria generale, in pubblicazione anche sulla Gazzetta Ufficiale.

Il fondo L'ammontare complessivo del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, istituito dal Dlgs 68/2011, è di 1.046.917.823 euro ed è determinato in base al documento approvato dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale il 22 febbraio 2012, tenendo conto delle successive integrazioni o riduzioni.

La tabella allegata al decreto, oltre a indicare i totali complessivi da riassegnare (184.809.260,60 euro) e quelli da recuperare (427.383.750,43), specifica gli importi per ciascuna Città metropolitana o provincia delle Regioni a Statuto ordinario, incrementati dal venir meno della riduzione prevista dall'articolo 1, comma 183, della legge finanziaria 2010 e ridotti:

- dall'articolo 9 del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 (DI enti locali);
- dall'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Spending review bis);
- per somme a debito dovute in base all'articolo 61, commi 1 e 2, del Dlgs 447/1997, all'articolo 8, comma 5, della legge 124/1999 e all'articolo 10, comma 11, della legge 133/1999.

Sicilia e Sardegna I dati finanziari relativi alle province delle due grandi isole erano stati indicati dalla Finanza locale sempre il 13 luglio scorso.

Il comunicato di ieri che annuncia e accompagna il decreto Interministeriale del 6 settembre ricorda che anche per il 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Viminale restano determinati in base all'articolo 10, comma 2, del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 (convertito dalla legge 2 maggio 2014 n. 68).

Erogazione L'erogazione alle singole città metropolitane e alle province avverrà in una sola tranche entro il 30 settembre prossimo. In caso di parziale disponibilità delle risorse necessarie, specifica infine il decreto interministeriale, il saldo sarà erogato al conseguimento della residua disponibilità.

Quotidiano del Sole 24 Ore

Home > Fisco e contabilità

L'accordo per negoziazione assistita non è debito fuori bilancio

di Marco Rossi

La delibera della Corte dei conti Sicilia n. 164/2016

L'accordo concluso a seguito dell'istituto della «negoziazione assistita», al pari di ogni altro accordo transattivo, non costituisce titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la conseguenza che gli oneri che ne conseguono, nella misura in cui siano prevedibili e determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa. È quanto ha recentemente stabilito la Sezione regionale di controllo della Sicilia della Corte dei conti con il parere n. 164/2016 ribadendo la natura rigorosamente tassativa dell'elencazione, contenuta nell'articolo 194, comma 1, del Dlgs 267/2000, relativa alla fattispecie dei debiti fuori bilancio che, pertanto, non può essere interpretata in senso estensivo.

La negoziazione assistita In questa occasione, in particolare, tale conclusione è stata raggiunta in relazione all'ipotesi di accordo a seguito della negoziazione assistita, procedura introdotta dalla legge 162/2014, che prevede, al fine di risolvere una controversia, la stipulazione di un'apposita convenzione mediante la quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà al fine di risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo. Tale cooperazione concordata può, in particolare, portare alla conclusione di un accordo che compone la controversia fra le parti e a cui viene attribuita l'efficacia di titolo esecutivo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, che costituisce l'oggetto principale su cui si concentra la pronuncia ai fini della sua qualificazione ai fini del funzionamento dell'ordinamento contabile degli enti locali.

È anche utile ricordare, per completezza, che in alcuni ambiti, come ad esempio in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli, l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita costituisce una condizione di procedibilità dell'azione giudiziale, la cui omissione può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.

La decisione Secondo la Corte dei conti siciliana, tuttavia, l'accordo concluso a seguito della negoziazione assistita, non può essere configurato alla stregua di un debito fuori bilancio, dovendo essere assimilato alla casistica delle "transazioni", concordemente non riconducibili alle ipotesi specificamente disciplinate dall'articolo 194, comma 1, del Dlgs 267/2000. Gli accordi transattivi, infatti, presuppongono la decisione dell'ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte dell'amministrazione pubblica, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento, con la conseguenza che risultano attivabili le ordinarie procedure contabili di spesa, con la preventiva assunzione dell'impegno di spesa. A essi, quindi, deve essere assimilato l'accordo stipulato per effetto del ricorso alla negoziazione assistita, in quanto rimesso alla disponibilità delle parti che consensualmente decidono di comporre e regolare i rispettivi interessi senza rimettersi alla decisione di un terzo, con una soluzione che porta ad escludere, di per sé, il carattere di sopravvenienza passiva che legittima il riconoscimento del debito fuori bilancio.

Ne consegue che - in vista della stipulazione dell'accordo - dovrà essere preventivamente assunto l'impegno di spesa, che non si rende necessaria l'attivazione della speciale procedura definita per il riconoscimento di debiti fuori bilancio e che non si deve procedere all'inoltro alla competente procura regionale della Corte dei conti (ai sensi della legge 289/2002) per l'accertamento di eventuali responsabilità erariali.

Quotidiano del Sole 24 Ore

Home > Sviluppo e innovazione

Consip, al via il nuovo Cruscotto Gare che monitora gli acquisti della Pa

di Antonio Capitano

Una «cultura delle gare» fondata sulla totale trasparenza e imparzialità. Questo, in sintesi, l'obiettivo del «Progetto Cruscotto Gare» varato da Consip che sarà operativo con la messa online del nuovo sito (verosimilmente entro la fine del 2016) e che ha come destinatari le imprese che partecipano alle gare della centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana, le amministrazioni che utilizzano gli strumenti di acquisto

resi disponibili dal Portale ma anche tutti i cittadini che vogliono conoscere la materia più nel dettaglio per capire meglio ruolo e finalità della centrale.

Un nuovo strumento Attraverso il nuovo progetto sarà possibile acquisire informazioni in tempo reale sull'avanzamento delle procedure di gara Consip e di illustrare anche ai non addetti ai lavori in cosa consistono le varie fasi in cui queste si articolano. Sarà dunque uno strumento "dinamico", che intende rispondere alle richieste che i cittadini, le imprese e l'opinione pubblica in generale rivolgono alla Pubblica amministrazione al fine rendere sempre più chiare e trasparenti dette procedure. Il settore degli appalti pubblici, in particolare, è tra i più complessi, per la poca conoscenza degli aspetti tecnici e giuridici che lo contraddistinguono. In particolare, il continuo movimento normativo, anche alla luce delle disposizioni del nuovo Codice, ha necessità di punti di riferimento per avere un quadro costantemente puntuale e aggiornato.

Pertanto, Consip, oltre alla mission di risparmio e semplificazione, con questa innovazione potrà valorizzare i benefici della centralizzazione degli acquisti che possono così estendersi a favore di una maggiore platea del Paese: le amministrazioni pubbliche, al servizio delle quali Consip opera, ma anche il mercato, garantendo nelle procedure di gara un ambiente concorrenziale in cui tutte le imprese partecipano alla pari e hanno pari possibilità di far prevalere la qualità della propria offerta, e per finire – ma non ultimi – i cittadini, che hanno interesse nella gestione ottimale delle risorse pubbliche.

Le informazioni online Dalla pubblicazione del bando fino all'aggiudicazione ovvero per ogni procedura, sarà possibile conoscere lo stato di avanzamento dei lavori, ossia in quale delle principali fasi essi si trovino (busta A – valutazione amministrativa, busta B – valutazione tecnica e busta C – valutazione economica), con l'eventuale dettaglio anche per i singoli lotti, qualora presenti. Il tutto accompagnato da un glossario utile a comprendere terminologia e variabili di lettura.

Accanto alle informazioni di base saranno poi presenti anche una serie di indicatori generali che fanno riferimento al complesso delle procedure di gara in corso. Sarà infatti possibile conoscere in ogni momento quante sono le procedure di gara che Consip ha in corso, distinte per criterio di aggiudicazione («prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa») e suddivise per fase della procedura in cui si trovano. Inoltre saranno presenti dei cruscotti riassuntivi, sempre aggiornati in tempo reale, sul numero e valore delle gare bandite e aggiudicate nel corso dell'anno, suddivise per gare relative a "forniture", "servizi", "lavori".

Il nuovo sistema si avvarrà anche di tabelle e immagini intuitive relative alle iniziative bandite e aggiudicate, il numero delle gare e il valore nell'anno, oltre a uno storico relativo ai due anni precedenti.

Da queste buone premesse potrebbe essere più semplice per una stazione appaltante pianificare i propri acquisti e gestire eventuali contratti in essere prossimi alla scadenza. Sarà utile per le aziende - in particolare piccole medie e microimprese che lamentano una maggiore difficoltà di accesso alle informazioni e talvolta riscontrano criticità nell'utilizzo degli strumenti informatici - verificare lo stato di avanzamento lavori delle gare centralizzate gestite dalla Consip. Permetterà, infine, ai cittadini di comprendere qual è il ruolo di Consip nei processi di spending review e di razionalizzazione della spesa pubblica. L'attivazione online dei cruscotti è prevista per il mese di novembre 2016, al termine dei lavori di caricamento delle informazioni e del collaudo del nuovo portale Consip.

Il Sole 24 Ore
NORME E TRIBUTI
09 Settembre 2016

Servizi pubblici. In «Gazzetta» il decreto attuativo della riforma Madia sulle società
Partecipate, entro il 23 ottobre i nuovi limiti agli stipendi
Tetti per cda e dipendenti in base alle dimensioni dell'azienda
ROMA

Arriva in «Gazzetta Ufficiale» la riforma delle partecipate. La sua pubblicazione avvenuta sulla numero 210 di ieri, oltre a dare un numero ufficiale al decreto (è il Dlgs 175/2016) fa partire il conto alla rovescia per il calendario delle scadenze fissato dal provvedimento.

La prima riguarda il ministero dell'Economia, che entro 30 giorni dall'entrata in vigore deve scrivere il decreto per fissare i nuovi tetti ai compensi di amministratori, dirigenti e dipendenti delle società controllate in via diretta o indiretta dallo Stato. Il decreto entra in vigore il 23 settembre, dopo i classici 15 giorni dalla pubblicazione, per cui il termine da rispettare è il 23 ottobre: calendario non semplice, perché per il decreto di Via XX Settembre è previsto un iter "rafforzato" che passa dai pareri delle commissioni parlamentari oltre che della conferenza unificata, e perché il tema è delicato. La prova arriva dal fatto che il provvedimento era già previsto dall'ultima legge di stabilità (era scritto al comma 672 della legge 208/2015), il suo debutto era previsto per il 30 aprile scorso ma il termine è passato senza lasciare traccia.

La proprietà intellettuale degli articoli è delle fonti (quotidiani od altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni riproduzione totale o parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa è compiuta sotto la responsabilità di chi la esegue; FINANZA LOCALE MANAGEMENT s.r.l. declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio dello strumento o comunque non conforme a quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

Partire con una mancata attuazione, però, non sarebbe un buon biglietto da visita per uno dei decreti centrali della riforma Madia, quindi la partita è destinata a riaprirsi presto. La platea è ampia, perché come accennato riguarda sia le controllate dirette sia quelle indirette (cioè le società a loro volta controllate da imprese in cui la Pubblica amministrazione è titolare della maggioranza delle quote), ed esclude solo le aziende quotate come A2a o Hera o quelle che hanno emesso strumenti quotati come la Rai o Ferrovie.

Tutte le altre controllate pubbliche andranno distinte in fasce, fino a cinque, e ad ogni fascia andranno fissati tetti retributivi differenti: il limite attuale, che fissa a 240mila euro all'anno il livello massimo per tutti gli stipendi e le indennità riconosciute dal mondo pubblico, dovrà quindi essere limitato alle realtà più grandi, mentre quelle via via più piccole si vedranno fissare limiti più bassi. La dimensione delle società sarà infatti il primo parametro che dovrà guidare l'Economia nella distinzione delle fasce, ma non sarà il solo perché il decreto dovrà prendere in considerazione anche «indicatori qualitativi». In questo ambito potranno rientrare prima di tutto i risultati di bilancio, che potrebbero quindi imporre ad alcune aziende limiti più stringenti di quelli che deriverebbero dalla loro dimensione: per fare solo un esempio l'Atac, l'azienda dei trasporti di Roma, è un gigante negli organici ma anche nelle perdite di bilancio, e questo aspetto potrebbe costare qualcosa ai suoi amministratori e dirigenti se il decreto ne terrà conto. Amministratori unici, consiglieri e vertici amministrativi sono infatti i primi interessati alle nuove regole, anche se il provvedimento dell'Economia sembra chiamato a fissare tetti retributivi anche per i dipendenti con una previsione difficile da conciliare con le dinamiche contrattuali.

Le altre scadenze chiave fissate dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto partecipate si collocano invece alla prossima primavera. Entro sei mesi dall'entrata in vigore, quindi entro il 23 marzo, tutte le Pubbliche amministrazioni dovranno scrivere i piani di razionalizzazione che sono obbligati a decidere la chiusura o la privatizzazione, nei 12 mesi successivi, delle società che non arrivano a un milione di euro di fatturato, quelle che contano meno dipendenti che amministratori, le società "doppione" attive in settori già coperti da altre realtà e così via: i piani dovranno decretare l'uscita della Pa entro un anno dalle società che non rientrano nei settori permessi dalla riforma, anche se sotto al cappello dei «servizi di interesse generale». Sempre entro il 23 marzo le società controllate dalla Pa dovranno censire il proprio personale e individuare gli esuberanti, che la riforma proverà a gestire con la mobilità "governata" dalle Regioni e con il successivo intervento dell'agenzia nazionale per il Lavoro.

ItaliaOggi ENTI LOCALI

Una sanzione ogni anno per l'omessa dichiarazione Imu di Sergio Trovato

La violazione dell'obbligo di dichiarazione Ici e Imu non ha natura istantanea ma si ripete nel corso degli anni, fino a che il contribuente non provvede a regolarizzarla presentando la denuncia al comune. Dunque, finché perdura l'inadempimento il contribuente è soggetto al pagamento della sanzione per ogni singola annualità. Il fatto che vi sia per gli immobili posseduti un unico obbligo di presentare la dichiarazione, non comporta che anche la sanzione debba essere irrogata solo una volta. La sanzione va applicata per ogni singola annualità e può essere arrestata la catena delle violazioni con l'adempimento dell'obbligo previsto dalla legge. Così si è espressa la Corte di cassazione, con la sentenza 16484 del 5 agosto 2016.

Per i giudici di legittimità l'obbligo posto dalla norma di legge (articolo 10 decreto legislativo 504/1992) di dichiarare il possesso e il valore degli immobili incidente sulla determinazione dell'Ici, o dell'Imu poiché la regola è la stessa, «non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all'inizio del possesso ma permane finché la dichiarazione (o la denuncia di variazione) non sia presentata, e l'inosservanza determina, per ciascun anno di imposta, un'autonoma violazione punibile». Del resto, «la violazione dell'obbligo di denuncia non ha natura istantanea e non si esaurisce con la mera violazione del primo termine».

Pertanto, precisa la Cassazione, se la dichiarazione non viene presentata per un anno d'imposta, l'obbligo non viene meno per le annualità successive, «sicché la sanzione può essere evitata solo con la presentazione di una denuncia valida anche ai fini della annualità considerata».

La Cassazione ha già avuto modo di chiarire che una volta presentata la dichiarazione Ici e Imu non ci sono più obblighi successivi, fino a che non intervengano variazioni dei dati comunicati all'ente impositore. La dichiarazione per le imposte locali è stata qualificata ultrattiva, vale a dire produce effetti anche per le annualità successive se il contribuente non presenta una denuncia di variazione. Questo criterio vale anche per il valore di mercato delle aree edificabili dichiarato, che potrebbe subire delle variazioni nel corso del tempo. La violazione dell'omessa dichiarazione, invece, si ripete per ogni anno d'imposta pur essendo unico l'obbligo imposto al contribuente. Ma l'obbligo è unico nel momento in cui viene assolto. In caso contrario si riproduce annualmente l'inadempimento. E

se l'omissione riguarda diverse annualità è irrogabile una sanzione per ogni anno. La catena delle violazioni si blocca solo quando l'interessato si decide a comunicare all'amministrazione comunale i dati degli immobili posseduti e il relativo valore.

Obbligati e esonerati. Va però evidenziato che non tutti i contribuenti sono obbligati a denunciare per l'Imu gli immobili di cui sono titolari, così come non lo erano ai tempi di vigenza dell'Ici. Non sono infatti tenuti a presentare la dichiarazione Imu i possessori di immobili adibiti a abitazione principale, con relative pertinenze, e coloro che hanno già presentato la dichiarazione Ici.

I contribuenti che invece hanno ceduto o acquistato immobili o la titolarità di altri diritti reali a partire dal 2012 devono inoltrare la dichiarazione al comune, a meno che gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta non siano acquisibili attraverso la consultazione della banca dati catastale o gli enti non siano già in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria. Vanno denunciate, per esempio, le riduzioni d'imposta sia se si acquista sia se si perde il relativo diritto. In generale, l'obbligo deve essere assolto da coloro che vantano il diritto a fruire di agevolazioni. Quindi, sono tenuti all'adempimento i titolari di fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, coloro che possiedono immobili di interesse storico o artistico e via dicendo.

ItaliaOggi
DIRITTO E FISCO
La cartella pesca indietro negli anni
di Debora Alberici

L'amministrazione finanziaria può emettere cartella di pagamento, sulla base del controllo automatizzato, per il recupero dell'Iva dell'anno precedente, che è stata detratta in quello successivo nonostante la mancata presentazione della prima dichiarazione.

È questa la conclusione cui sono giunte le sezioni unite civili della Suprema corte che, con la sentenza n. 17758 dell'8 settembre 2016, hanno respinto il ricorso di un ente locale che aveva indebitamente usufruito del beneficio fiscale.

In particolare il comune non aveva presentato la dichiarazione nel 2004.

In quella del 2005 aveva esposto un credito di imposta che l'Agenzia delle entrate aveva disconosciuto sulla base dei controlli automatizzati. Aveva quindi iscritto a ruolo la maggiore imposta e spiccato la cartella di pagamento. Ora il massimo consesso di Piazza Cavour ha confermato la legittimità della procedura adottata.

Respingendo tutti i motivi del ricorso gli Ermellini hanno infatti messo nero su bianco che «in fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la conseguenziale emissione di cartella di pagamento, ben potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d'indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli articoli 54-bis e 60 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633 (fatta salva, nel successivo giudizio d'impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione a cura del contribuente che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a Iva e finalizzati a operazioni imponibili)».

Anche la procura generale del Palazzaccio ha sollecitato lo stesso epilogo.

ItaliaOggi
DIRITTO E FISCO
Si vanno via via componendo con tutti i tasselli le norme al via entro metà ottobre
Legge di bilancio da 25 mld
Nel pacchetto sisma, Ires ridotta e Iva sterilizzata
di Pasquale Quaranta

Aiuti ai terremotati, politiche per aumentare gli investimenti, meno tasse per aziende, più sostegno alle famiglie, ritocchi alle pensioni minime e, soprattutto, nessun aumento dell'Iva. Queste, a quanto risulta ad ItaliaOggi, sono

La proprietà intellettuale degli articoli è delle fonti (quotidiani od altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni riproduzione totale o parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa è compiuta sotto la responsabilità di chi la esegue; FINANZA LOCALE MANAGEMENT s.r.l. declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio dello strumento o comunque non conforme a quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

alcune delle misure più importanti che il Governo ha deciso di inserire nella legge di bilancio 2017 che dovrebbe essere pronta tra il 10 e il 12 ottobre per poi essere inviata al vaglio della Commissione europea entro il 15 dello stesso mese. Ed è proprio a Bruxelles che il Governo italiano affronterà la sfida più importante poiché la nuova manovra sarà di 25 miliardi di euro di cui buona parte, circa 15-16 miliardi, sarà finanziata attraverso un aumento della spesa pubblica. Il resto dovrebbe essere sostenuta attraverso i 4 miliardi della spending review, i 3,5 miliardi della lotta all'evasione, i 500 milioni risparmiati grazie alla gestione dello spread e quasi 2 miliardi dal rientro dei capitali all'estero. Facile capire come molti Paesi del Nord Europa guarderanno con sospetto alla nostra manovra tutta flessibilità e poco rigore soprattutto perché i dati relativi alla voluntary disclosure e alla lotta all'evasione sembrano essere ancora poco certi. Oltretutto tra i settori oggetto di revisione della spesa pubblica dovrebbe esserci la sanità che, dopo anni di tagli, sperava in un rilancio degli investimenti nel sistema sanitario nazionale. Probabile quindi, che i 113 miliardi previsti inizialmente per il finanziamento del fondo sanitario nazionale vengano ridotti a 112. Un solo miliardo in più rispetto al 2016 con buona pace del ministro della salute Beatrice Lorenzin.

Pensioni. La riforma Fornero non dovrebbe subire modifiche importanti, ma con la legge di bilancio 2017 si dovrebbe consentire maggiore flessibilità in uscita attraverso l'introduzione dell'Ape (Anticipo pensionistico) e un aumento di circa 50 euro al mese per le pensioni inferiori ai 770 euro al mese o, in generale, per chi percepisce un assegno pensionistico non superiore ai 9.786 euro all'anno. Tale intervento inciderà per poco più di 2 miliardi di euro.

Bonus produttività. Sono al vaglio di Marco Leonardi, consigliere economico di Renzi, e di Tommaso Nannicini, sottosegretario alla Presidenza del consiglio, una serie di ipotesi per aumentare la produttività del sistema imprenditoriale italiano. Tra le tesi più accreditate il raddoppio degli incentivi per una somma pari 500 milioni di euro da pagare ai dipendenti in caso di raggiungimento di obiettivi aziendali e la promozione di piani di azionariato diffuso. Quest'ultimo intervento sarebbe un riadattamento del vecchio comma 180 della legge di Stabilità 2014 (governo Letta) il quale prevedeva, in via sperimentale, l'istituzione di un fondo presso il Ministero del lavoro con l'obiettivo di incentivare iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori agli utili dell'azienda. Al fondo furono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015. Soldi che non furono mai sbloccati per la mancanza del decreto attuativo che doveva essere emanato dal Ministero del lavoro di concerto con l'Economia. Il Governo, a quasi tre anni di distanza, verosimilmente ci riproverà anche se non sono ancora chiare quali saranno le linee guida.

Scuola. Così come auspicato dal Ministero dell'istruzione potrebbero essere stanziati circa 400 milioni di euro per l'attività di aggiornamento professionale degli insegnanti.

Contratti p.a. La legge di bilancio 2017 dovrebbe prevedere 2 miliardi di euro per il rinnovo del contratto degli statali ai quali si potrebbero aggiungere i 300 milioni della vecchia legge di Stabilità 2016. Questo problema, però, non va confuso con il blocco dei contratti del pubblico che si protrae ormai da 7 anni il quale è stato definito, nel giugno 2015, illegittimo dalla stessa Corte costituzionale. Infatti, a quanto ci risulta, non si tratterebbero di veri aumenti in busta paga ma di bonus calibrati su precisi principi da concordare con il Ministero del lavoro, sindacati e l'Aran, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Tra le ipotesi sul tavolo ci sarebbe un ritocco salariale solo per coloro che hanno stipendi inferiori ai 26 mila euro l'anno, oppure per chi deciderà di aumentare volontariamente il numero di ore lavorative.

Tasse per imprese. Verrà confermato il taglio dell'Ires per il 2017 per quasi 3 miliardi la cui copertura è già prevista dalla legge di Stabilità 2016 e non verrà contabilizzata in quella 2017. Possibile il taglio l'Irpef, inizialmente previsto per il 2018, per quasi mezzo milione di imprese e società. La spesa contabilizzata sarà pari a 1 miliardo di euro.

Terremoto. Sarebbero 1,5 miliardi di euro stanziati per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto che potrebbero aumentare fino a 3 miliardi per il 2018 con l'obiettivo di metter in sicurezza anche il territorio circostante. Un altro miliardo dovrebbe essere stanziato per la costruzione di strade e altre infrastrutture minori soprattutto al Sud.

Politiche per la famiglia. Al momento il governo dovrebbe prevedere uno stanziamento di 300 milioni di euro per le famiglie numerose o per quelle che vivono in condizioni di povertà. A spingere su questo tema soprattutto l'ala cattolica del Pd e Ncd.

Iva. Obiettivo finale del Governo è lo stop dell'aumento di 2 punti dell'Iva che, altrimenti, scatterebbero il 1° gennaio 2017. Più facile a dirsi che a farsi. Infatti, secondo le stime del ministero dell'economia, per evitare l'applicazione della clausola di salvaguardia ci vorranno tra i 14 e i 15 miliardi di euro. Oltre mezza Finanziaria.

ItaliaOggi
ENTI LOCALI

Stanziati 10 mln per alleggerire il pareggio di bilancio
Il Piemonte viene in aiuto dei mini-enti del territorio

La regione Piemonte scende in campo in aiuto dei piccoli comuni del proprio territorio, assegnando loro 10 milioni di spazi finanziari per alleggerire i vincoli del pareggio di bilancio per l'anno 2016. A distribuire i bonus è stata una delibera approvata lunedì scorso dalla giunta guidata da Sergio Chiamparino su proposta del vice presidente, Aldo Reschigna.

A beneficiare dell'aiuto sono 175 mini-enti con popolazione fino a 1.000 abitanti, che potranno incrementare la propria spesa per investimenti applicando avanzo di amministrazione o facendo ricorso al debito.

In base al comma 728 della legge di Stabilità 2016 (l. 208/2015), le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il proprio saldo per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa. Il successivo comma 729 ha riconosciuto una priorità nell'assegnazione delle quote a favore dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e di quelli istituiti per fusione a partire dall'anno 2011. Ciò in quanto si tratta di enti in precedenza mai assoggettati ai vincoli di finanza pubblica (segnatamente, al Patto di stabilità interno) e che invece da quest'anno devono misurarsi con il pareggio. Peraltro, per i comuni «fusi», l'art. 4, comma 4, del dl 210/2015 ha previsto un'esenzione per tutto l'anno corrente.

Come ricorda la delibera del governo piemontese, la possibilità per le regioni di cedere spazi finanziari è stata ostacolata dai pesanti tagli imposti dallo stato. Nel 2016, quello regionale è l'unico comparto che, pur se assoggettato come gli altri alla regola del pareggio, dovrà in realtà realizzare un avanzo pari complessivamente a circa 2,2 miliardi di euro, che per il Piemonte, ad esempio, equivale a un surplus di circa 156 milioni di euro. Ecco perché, a differenza degli anni passati (quando, anche grazie agli incentivi statali non rifinanziati, il meccanismo ha liberato diverse centinaia di milioni di pagamenti), quest'anno i governatori hanno tenuto i cordoni della borsa tirati. Fra le poche eccezioni c'è appunto il Piemonte, che «per senso di responsabilità ed a fronte delle pesanti difficoltà registrate dai comuni più piccoli, in passato mai assoggettati alle regole del Patto», ha comunque trovato una decina di milioni, che sono andati a ruba. Le domande, infatti, hanno raggiunto quasi i 15 milioni, per cui il riparto è stato disposto assegnando a tutti una quota minima (pari all'importo della richiesta media) e distribuendo il resto in proporzione (con una priorità a favore dei comuni appartenenti ad unioni inserite nella Carta delle forme associative della Regione). L'assegno più ricco è andato al comune di Vinadio, nel cuneese, che ha ottenuto poco meno di 300 mila euro, staccando Balocco (Vc) con 214 mila, ed Entraque (sempre nella provincia grande) con 181 mila.

Gli spazi assegnati, come detto, sono vincolati agli investimenti e servono a sterilizzare (non più, come in passato, i pagamenti, ma) una parte degli impegni, visto che il pareggio viaggia solo sulla competenza e non più sulla cassa.

ItaliaOggi
IMPOSTE E TASSE

La Corte conti lombarda con un parere sulle prestazioni a beneficio della collettività
Baratto amministrativo ristretto
Vietato per pagare tasse locali, non per multe e sanzioni
di Francesco Cerisano

No al baratto amministrativo come strumento per pagare le tasse locali o come forma alternativa agli istituti civilistici della datio in solutum o della transazione. Discorso diverso per le entrate extratributarie (rette, tariffe per servizi a domanda individuale, multe, sanzioni) per le quali i comuni potranno prevedere la possibilità di estinguere le obbligazioni pecuniarie con una prestazione personale che comunque dovrà essere determinata chiaramente in anticipo e tipizzata e dovrà essere svolta a beneficio della collettività. A mettere nuovamente i paletti all'istituto del baratto amministrativo (introdotto dall'art.24 del dl 133/2014 e poi ripreso anche dal Codice

appalti che ne ha completato la regolamentazione attraendolo nella materia dei contratti pubblici di partenariato sociale) è stata la Corte conti Lombardia, sezione regionale di controllo, nel parere (n.225/2016) reso al comune di Casalpusterlengo (Lo). I giudici hanno ribadito che il baratto amministrativo necessita di una "previa regolamentazione a carattere generale, riveste natura temporanea, può essere applicato in ambiti territoriali limitati e non può riguardare debiti tributari pregressi". E' proprio questa l'esclusione più significativa perché, fin dal suo debutto, il baratto è stato percepito dalle amministrazioni comunali come strumento per sgravare dal carico fiscale contribuenti in difficoltà offrendo loro la possibilità di estinguere il debito svolgendo attività sostitutive a beneficio della cittadinanza. Ebbene, secondo, la Corte conti, ciò non è possibile perché "la riduzione delle imposte non si può applicare su debiti pregressi confluiti nella massa dei residui attivi accertati dall'ente locale". Il baratto amministrativo, inoltre, non può essere lasciato alla libera iniziativa del cittadino insolvente, ancorché incolpevole. Costui non potrà scegliere in modo autonomo la prestazione da eseguire, ma sarà l'ente a doverlo fare preliminarmente, disciplinando i casi concreti di attuazione e la tipologia di crediti a cui applicare il baratto, nonché individuando la natura dei lavori e dei servizi e i soggetti che possono avvalersi dell'istituto. In pratica, chiariscono i giudici lombardi, "deve escludersi che il singolo cittadino, anche se insolvente incolpevole, possa proporre interventi che non rientrino nella programmazione dell'ente, potendosi invece effettuare unicamente le attività già previste e finanziate in bilancio".

Deliberazione Lombardia del 06/09/2016 n. 225

L'assenza di una norma specifica di divieto fa propendere il Collegio per l'applicazione del principio generale di cui all'art.1 co.1 bis, l. 241/90, dove il credito dell'ente locale rivesta natura extra tributaria. Non è ipotizzabile l'esistenza di un "baratto transattivo."

Domenica 11 settembre 2016

**Il Sole 24 Ore
PRIMA PAGINA**

11 Settembre 2016

Contenzioso. Gli effetti delle novità del decreto legislativo 159 nel caso di annullamento «limitato» della pretesa del Fisco

Autotutela parziale, sanzioni ridotte

Possibile aderire alla richiesta riformulata con i benefici dell'acquiescenza

L'autotutela parziale di un atto di accertamento da parte dell'ufficio rimette il contribuente in termini per aderire alla nuova pretesa utilizzando, anche se siamo in fase giudiziale, gli istituti definitivi pre-contenziosi con sanzioni ridotte a 1/3 o in determinati casi (si veda l'altro articolo) a 1/6.

Questa è un'importante novità disciplinata dal nuovo comma 1-sexies dell'articolo 2 quater del decreto legge 564/94, introdotto con il decreto legislativo 159/2015. Si tratta di un caso di "acquiescenza processuale" ed è circoscritta al caso in cui il Fisco, rendendosi conto dell'infondatezza parziale della pretesa, annulla solo parzialmente l'atto emesso nei confronti del contribuente rimettendo, di fatto in termini il contribuente ai fini della acquiescenza all'accertamento così determinato alle stesse condizioni vigenti all'epoca dell'emanazione dell'atto.

Trattandosi di una norma procedimentale e peraltro favorevole al contribuente trova applicazione, come confermato anche dal Fisco, a tutti i giudizi in corso con riferimento agli atti di autotutela parziale notificati successivamente al 22 ottobre 2015.

Questo elemento è particolarmente rilevante in quanto nel caso in cui oggi penda un giudizio in primo grado, appello o cassazione relativo a un atto notificato prima del 31 dicembre 2015 senza che fosse stato proceduto da verbali o da invito al contraddittorio, pertanto senza che il contribuente usufruisse della riduzione a 1/6 delle sanzioni, questo, in presenza di un'autotutela parziale, sarebbe in termini per usufruire della riduzione a 1/6 delle sanzioni in applicazione dell'abrogato comma 2-bis dell'articolo 15 del decreto legislativo 218/97 vigente al momento di emissione dell'atto impugnato. Una volta ottenuta l'autotutela parziale il contribuente avrà due strade:

censurare la parte di atto restante continuando a coltivare il giudizio e rinunciando alla facoltà concessa dal nuovo comma 1-sexies. In tal caso il contenzioso può proseguire, senza alcun problema, per la "porzione" di atto non annullata su cui si chiede una pronuncia di annullamento. Alle stesse conclusioni si può arrivare anche nel caso in cui il contribuente non avesse ancora introdotto il giudizio con la notifica del ricorso e/o il successivo deposito presso la competente Ctp;

in secondo luogo il contribuente, una volta ottenuto l'atto di annullamento parziale, potrà definire la controversia utilizzando il nuovo istituto che, pertanto, introduce una possibilità in più oltre alla conciliazione giudiziale e alla mediazione.

La differenza con gli altri istituti deflattivi del contenzioso, quali appunto la conciliazione giudiziale o la mediazione è, oltre a un diverso abbattimento delle sanzioni per il quale si rinvia alla tabella, che tali istituti presuppongono un accordo con il funzionario che non ha alcun obbligo giuridico in tal senso mentre l'acquiescenza processuale è una scelta rimessa all'esclusiva volontà del contribuente. In relazione all'ambito di applicazione si fa presente che, stante l'ampia formulazione normativa, la c.d. "acquiescenza processuale" concerne qualsiasi ente impositore e opera per tutte le entrate devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie.

Dal dato testuale della norma, peraltro, non sembra che vi siano preclusioni affinché l'istituto possa essere utilizzato in tutti i gradi di giudizi (anche cassazione o revocazione o giudizio di rinvio) purché vi sia un atto di autotutela parziale da parte dell'ufficio e la rinuncia al giudizio da parte del contribuente con il versamento del dovuto.

Infine è opportuno analizzare bene il comportamento tenuto anche per gli altri anni d'imposta dal contribuente valutando se, nei tre anni precedenti o successivi non abbia posto in essere una violazione della medesima indole e non vi siano altri atti impositivi emessi nei suoi confronti in quanto gli effetti di una chiusura del giudizio utilizzando il nuovo comma 1-sexies all'articolo 2 quater del DL 564/94 rispetto all'utilizzo degli altri istituti deflattivi sono diversi ai fini dell'applicazione della recidiva prevista dall'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo 472/97. Solo la chiusura delle liti attraverso l'istituto della conciliazione o mediazione non ha, infatti, valore ai fini della recidiva.

LA PAROLA CHIAVE

Autotutela

L'autotutela nel settore tributario è il potere che ha l'amministrazione finanziaria di intervenire quando si rende conto di aver commesso un errore lesivo dei diritti del destinatario; in sostanza, quando l'amministrazione rileva che in un atto da essa emanato è contenuto un vizio, per il quale l'atto non doveva essere emanato o doveva assumere un contenuto diverso. All'amministrazione è data la possibilità non solo di emendarlo ma anche di ritirarlo, evitando in tal modo di danneggiare ingiustamente il contribuente nei cui confronti è stato emesso.

Il riepilogo degli sconti

Riduzioni espresse come frazioni dell'irrogato o in % del minimo

Istituto	Normativa	Riduzione sanzione
Acquiescenza	Art. 15 del Dlgs 218/97	1/3 dell'irrogato
Acquiescenza rinforzata	Art. 15-bis del Dlgs 218/97 - valido per gli atti notificati al 31.12.2015 - Abrogato	1/6 dell'irrogato
Definizione agevolata sanzioni	Art. 16 Dlgs 472/97	1/3 dell'irrogato
Adesione a Pvc	Art. 5-bis Dlgs 218/97 - valido per gli atti notificati al 31.12.2015 - Abrogato	1/6 dell'irrogato
Adesione invito al contraddittorio	Art. 5, commi 1 bis- quinquies Dlgs 218/97 - valido per gli atti notificati al 31.12.2015 - Abrogato	1/6 dell'irrogato
Conciliazione giudiziale Ctp	Art. 48 e 48-ter Dlgs 546/97	40% del minimo previsto dalla legge
Conciliazione giudiziale Ctr	Art. 48 e 48 ter Dlgs 546/97	50% del minimo previsto dalla legge
Reclamo e mediazione	Art. 17-bis Dlgs 546/92	35% del minimo previsto dalla legge